


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(ex D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE

Immobiliare Costiera S.r.l.
*Approvato dall'Amministratore Unico
con delibera del 10.01.2023*

RIEPILOGO APPROVAZIONI E IMPLEMENTAZIONI MOG 231:

Rev.	Data	Approvazione/Implementazione	Sottoscrizione
00	10.01.2023	Amministratore Unico Immobiliare Costiera s.r.l. (dott. Alessandro Di Paolo)	
		Prima adozione della Parte Speciale del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001	
01	07.09.2023	Amministratore Unico Immobiliare Costiera S.r.l. (dott. Alessandro Di Paolo)	
		Revisione 01 della Parte Speciale del Modello ex D.Lgs. n. 231/01	
02	12.12.2023	Amministratore Unico Immobiliare Costiera S.r.l. (dott. Alessandro Di Paolo)	
		Revisione 02 della Parte Speciale del Modello ex D.Lgs. n. 231/01	
03	16.07.2024	Consiglio di amministrazione Immobiliare Costiera S.r.l. (Sig. Fernando Di Paolo) – Presidente C.d.A.	
		Revisione 03 della Parte Speciale del Modello ex D.Lgs. n. 231/01	
04	02.10.2024	Consiglio di amministrazione Immobiliare Costiera S.r.l. (Sig. Fernando Di Paolo) – Presidente C.d.A.	
		Revisione 04 della Parte Speciale del Modello ex D.Lgs. n. 231/01	

LEGAL DISCLAIMER

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Immobiliare Costiera S.r.l. (di seguito "IMMOBILIARE COSTIERA" o la "Società"), con sede legale e Sede legale e amministrativa in Via Antonio Lo Fendo snc, 65129 Pescara (PE), Codice Fiscale e Partita IVA 02289830685, in persona del Legale Rappresentante. Senza l'autorizzazione espressa e per iscritto della IMMOBILIARE COSTIERA, questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né riprodotte o modificate, adattate, tradotte o altrimenti registrate o diffuse, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi.

IMMOBILIARE COSTIERA si riserva di perseguire penalmente coloro i quali si rendessero responsabili della rivelazione del segreto scientifico e/ o industriale previsto e punito all'art. 623 c.p. e di ogni altro utilizzo indebito del presente documento coperto da segreto.

PRIVACY RESPECT (REG. (UE) 2016/679)

IMMOBILIARE COSTIERA si impegna a tutelare e rispettare la privacy delle Sue persone in conformità a quanto previsto dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Titolare del trattamento è Immobiliare Costiera s.r.l. con sede legale e Sede legale e amministrativa in Via Antonio Lo Feudo snc, 65129 Pescara (PE), Codice Fiscale e Partita IVA 02289830685, in persona del Legale Rappresentante, che può essere contattato al seguente indirizzo PEC: amministrazione@pec.immobiliare-costiera.com. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 del GDPR e/ o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei Suoi dati personali è raggiungibile al predetto indirizzo PEC, ponendone alla Sua attenzione nell'oggetto della corrispondenza. Conformemente al Regolamento europeo i dati sensibili ivi richiamati saranno gestiti e trattati manualmente ed elettronicamente, con l'accorgimento di opportune misure di sicurezza, e i dati acquisiti in gestione non saranno trasferiti all'estero o in altre realtà aziendali diverse dal titolare.

Indice

1. Metodologia di analisi dei rischi e del sistema di controllo interno.

- 1.1. L'analisi del contesto aziendale.
- 1.2. La mappatura delle c.d. aree a rischio reato/aree strumentali.
- 1.3. L'analisi del Sistema di Controllo Interno (SCI).
- 1.4. L'analisi dei rischi 231.
 - 1.4.1. Determinazione del rischio inerente (o lordo).
 - 1.4.2. Valutazione dei controlli in essere.
 - 1.4.3. Determinazione del rischio residuo (o netto).
 - 1.4.4. Il livello di rischio accettabile.
 - 1.4.5. La matrice di analisi di rischio (c.d. risk assessment).
 - 1.4.6. Gap analysis e predisposizione del piano di interventi correttivi.
- 1.5. Valutazione di efficacia dei controlli e rideterminazione del rischio residuo (ex post).

2. I protocolli di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex D. Lgs. n. 231/2001.

- A. **Reati contro la Pubblica Amministrazione** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001.
- B. **Reati informatici e trattamento illecito dei dati** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001.
- C. **Reati contro l'industria e il commercio** | Protocollo di prevenzione del rischio reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-bis1 D. Lgs. n. 231/2001.
- D. **Reati societari** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001.
- E. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001.
- F. **Reati di ricettazione, riciclaggio e di autoriciclaggio dei proventi di attività criminose** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001.
- G. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-octies1 D. Lgs. n. 231/2001.
- H. **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-decies D. Lgs. n. 231/2001.
- I. **Reati ambientali** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001.
- J. **Reati tributari** | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001.
- K. **Le aree "strumentali"** alle attività sensibili individuate nelle aree "a rischio reato".

1. Metodologia di analisi dei rischi e del sistema di controllo interno.

1.1. L'analisi del contesto aziendale.

La costruzione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che possa essere considerato “**idoneo**” ed “**efficacemente attuato**” dall’azienda rappresenta un procedimento complesso, che richiede lo svolgimento di diverse attività.

Lo svolgimento di alcune delle attività in questione si fonda in maniera consistente su principi più generali di *corporate governance* e *risk management*, da adottare secondo la logica sottesa al paradigma di responsabilità delineato nel D. Lgs. n. 231/2001 e alle esigenze di tutela dell’Ente: soprattutto per ciò che concerne l’analisi dei rischi, essa deve essere reinterpretata traslando la prospettiva di analisi dai pericoli inerenti alla mera efficacia ed efficienza delle *operations* alla possibilità di commissione di uno dei reati contenuti nel catalogo definito dalla norma.

A tal fine è stato formato un Gruppo di Lavoro (di seguito anche “GdL”), composto da Consulenti esterni e, nello specifico, dall’Avv. Luigi Fimiani e dal Dott. Simone Spinelli, esperti nelle discipline penalistiche e di compliance, e referenti interni aziendali.

È stato condotto un **esame preliminare del contesto aziendale** che ha consentito di pervenire ad un buon grado di conoscenza generale dell’Ente, allo scopo di individuare gli aspetti che sono stati poi oggetto di approfondimento e di specifico esame nelle fasi successive. In particolare, l’analisi in questione, volta all’acquisizione della documentazione necessaria, nonché ad una prima individuazione di attività sensibili e dei fattori di rischio, ha riguardato i seguenti elementi:

- dimensione e complessità (fatturato, numero dipendenti, area geografica di attività, ecc.);
- tipo di attività svolta e interlocutori (rapporti con soggetti pubblici, movimenti in contanti, rischi per salute e sicurezza sul lavoro, ecc.);
- appartenenza ad un gruppo nazionale o internazionale;
- struttura organizzativa;
- pre-esistenza di un’etica aziendale e di principi codificati;
- suddivisione del potere di gestione;
- ambiente di lavoro.

Al fine di recuperare tali informazioni, all’Ente è stata richiesta la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto sociale della società, al fine di identificare l’attività sociale e i poteri dei diversi organismi dell’Ente;
- visura storica della società (non più vecchia di trenta (30) giorni);
- ultimi due bilanci di esercizio approvati (o documenti equivalenti), al fine di verificare i principali parametri connessi alla dimensione dell’Ente;

Se presenti:

- eventuali procure conferite a soggetti interni all’organo amministrativo;
- deleghe (e, se presenti, sub-deleghe) di funzioni HSE conferite a soggetti interni all’organo amministrativo;
- deleghe (e, se presenti, sub-deleghe) di funzioni in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006);
- organigramma e funzionigramma aziendale in ultima revisione;
- documento relativo alla valutazione dei rischi e alla prevenzione in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008) ed ogni altra documentazione a supporto della conformità dell’ambiente di lavoro alle norme in materia;
- elenco delle procedure operative e/o istruzioni operative adottate dalla Società;
- Contratti Collettivi Applicati.

Oltre alla raccolta e allo studio di taluni documenti richiesti consegnati a mezzo email dal precedente AU della Immobiliare Costiera, Dott. Alessandro Di Paolo, il GdL ha quindi reperito importanti informazioni, al fine di valutare profili relativi alla cultura aziendale diffusa, alla struttura organizzativa in essere, al grado di consapevolezza nell'ambito delle attività di *risk management*, al livello di separazione dei poteri, ecc.

Tutta la documentazione è stata archiviata come documentazione a supporto della redazione del Modello, conservata ed eventualmente esibita qualora venga richiesto dagli organi competenti nell'ambito di un procedimento a carico dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

1.2. La mappatura delle c.d. aree a rischio reato/aree strumentali.

All'esito di tale lavoro, è stato messo a punto un elenco delle **aree "a rischio reato"**, vale a dire di quei settori della Società e/o processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto 231, astrattamente riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Società. Sono state, altresì, individuate le c.d. **aree "strumentali"**, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle **aree "a rischio reato"**. Nel sistema normativo adottato da IMMOBILIARE COSTIERA le aree a rischio reato vengono desunte dai "processi aziendali", così come riportato nella tabella seguente:

Processo Aziendale	Funzione IMMOBILIARE COSTIERA
Direzione	Consiglio di amministrazione ↳ Direttore Generale
Risorse umane	Consiglio di amministrazione ↳ Direttore Generale
Amministrazione, finanza e controllo	Consiglio di amministrazione ↳ Banche e Finanza ↳ Amministrativo Amministrativo Consulente esterno contabilità esterna Bilancio
Commerciale, gare e qualifiche	Consiglio di amministrazione ↳ Direttore Generale ↳ Contabilità
Erogazione del servizio	Consiglio di amministrazione ↳ Direttore Generale
ICT	Consiglio di amministrazione Collaboratore Dipendente Amministrativo
Corporate & Compliance	Presidente CdA Direttore Generale ↳ Amministratore Unico

Le aree "a rischio reato" individuate ad esito della mappatura dei processi aziendali e le aree "strumentali" connesse sono:

Aree "a rischio reato"
Amministrazione, finanza e controllo
Adempimenti fiscali
Gestione affari societari
Approvvigionamenti
Gestione del contenzioso
Gestione e amministrazione del personale
Flussi finanziari
Gestione dei dati sensibili
Gestione dei sistemi informatici e dei mezzi di pagamento diversi dal contante
Gestione delle autorizzazioni e certificazioni
Gestione delle gare di appalto
Gestione dei profili di sicurezza e sul controllo della provenienza dei beni ricevuti o impiegati
Negoziante, stipula e gestione contratti nell'industria e nel commercio
Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nella contrattazione

Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in tema di dichiarazioni all'autorità giudiziaria
Pianificazione, gestione, controllo e riesame nell'ambito del sistema di gestione qualità, salute, sicurezza e ambiente (Q-HSE)
Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza
Rapporti con i fornitori e/o imprese esecutrici con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente
Gestione dei rifiuti e scarico di acque reflue industriali
Aree "strumentali"
Gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa
Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale
Affidamento incarichi professionali e consulenze
Gestione della contabilità generale

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono poi state individuate le c.d. **attività "sensibili"**, ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati, e le direzioni ed i ruoli aziendali coinvolti.

L'identificazione delle attività sensibili ai fini della valutazione del Decreto 231 è differente, per *ratio*, dalle attività già identificate nel VCO e dalla connessa valutazione del rischio.

Per ognuna delle attività sensibili si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

1.3. L'analisi del Sistema di Controllo Interno (SCI).

A questo punto, il Gruppo di Lavoro ha provveduto alla rilevazione e all'analisi dei **meccanismi di controllo e prevenzione già esistenti** all'interno dell'Ente. In tale ambito, è opportuno richiamare le migliori pratiche e le più significative esperienze internazionali, tra cui il **CoSO Report**, uno dei principali riferimenti relativi alla valutazione dell'efficacia dei sistemi posti in essere da imprese private ed enti pubblici, nonché per qualunque tipo di riflessione in materia di Sistema di Controllo Interno (SCI).

La definizione di controllo interno proposta da tale *framework* ne evidenzia le caratteristiche principali individuandole sinteticamente nel concetto di processo, che deve essere interpretato come un complesso di azioni e funzioni che insieme tendono al raggiungimento di determinati fini e risultati, attraverso la combinazione di diverse componenti:

- ambiente di controllo (*control environment*);
- valutazione del rischio (*risk assessment*);
- attività di controllo (*control activities*);
- informazione e comunicazione (*information & communication*);
- monitoraggio continuo (*monitoring*).

Attesa la peculiare disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, l'analisi del sistema di controllo interno già esistente va integrata e modificata per renderlo conforme al dettato normativo. In tal senso, l'analisi di ciascuna componente del SCI risulta indispensabile per comprendere al meglio il modello di *business* aziendale, per individuare le aree a rischio reato e prevedere gli specifici protocolli diretti a prevenire la commissione dei reati stessi. Valutare il sistema di controllo interno aziendale in ottica 231, quindi, significa analizzarne le caratteristiche non solo alla luce dei principali *framework* proposti dalle teorie generali di *risk management*, ma anche e soprattutto in relazione ai reati contenuti nel catalogo normativo e ai presupposti oggettivi che possono dare luogo alla configurazione della responsabilità per l'impresa.

L'analisi del Sistema di Controllo è stata effettuata, quindi, per verificare in particolare:

- la previsione di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte ai fini della prevenzione dei rischi-reato 231;
- l'esistenza e l'adeguatezza di regole e procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale e di previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione delle funzioni, in modo che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo. Tale principio è garantito dall'applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all'interno della Società, in base al quale le unità organizzative e i diversi Responsabili hanno la responsabilità di autorizzare un'operazione, di contabilizzarla, di attuare l'operazione e/o di controllarla;
- la previsione di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- la previsione di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto 231, in base al quale il sistema di controllo deve essere supportato da adeguata documentazione relativa all'effettuazione dei controlli di verifica, archiviazione, supervisione, ecc.

1.4. L'analisi dei rischi 231.

Alla luce della mappatura delle aree a rischio e delle attività sensibili, dell'identificazione dei rischi-reato e dell'analisi del Sistema dei Controlli, sono stati valutati i rischi 231, in termini di criticità/probabilità che l'evento si verifichi, partendo dall'identificazione di:

- attività e processi in cui si estrinseca l'ordinaria gestione aziendale;
- fattori di rischio cui l'impresa può essere esposta nell'ambito dello svolgimento delle proprie *operations*.

Un Modello che preveda una procedura di *risk assessment* e protocolli di difesa rispetto a illeciti assolutamente lontani dalla realtà aziendale analizzata non è sintomo di zelo e accortezza, bensì, al contrario, di superficialità e scarsa customizzazione. Oltre all'individuazione dei pericoli cui l'Ente è esposto, il processo di *risk assessment* impone anche una valutazione dei rischi stessi. Primi elementi da analizzare per ottenere indicazioni di massima in relazione al profilo di rischio 231 dell'organizzazione possono essere riferiti alla presenza di:

- procedure formalizzate per la gestione delle risorse finanziarie;
- deleghe specifiche formalizzate;
- procedure formalizzate per la redazione dei contratti;
- procedure formalizzate per il controllo e l'archiviazione dei documenti;
- eventuali avvenimenti passati in cui si sono già verificati casi di reati o comunque eventi critici.

Gli elementi raccolti supportano l'attività di *risk assessment* che, ai fini del Decreto 231, si estrinseca nell'analizzare la probabilità che l'evento o il comportamento che si cerca di evitare possano verificarsi all'interno dell'Ente/organizzazione, con specifico riferimento alle modalità di commissione dei reati presupposto. Nel novero dei rischi a cui un'organizzazione può essere soggetta, si può definire il rischio reato come una *species* nel *genus* dei rischi generali che possono influenzare la vita dell'Ente. Giova sottolineare come il GdL non debba sottovalutare un aspetto fondamentale stabilito dalla normativa, la quale sanziona solo i comportamenti illeciti posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Il rischio può essere scomposto in quattro componenti fondamentali:

1. il **potenziale pericolo** che l'evento patologico possa effettivamente verificarsi;
2. la **probabilità** di tale evenienza;
3. le conseguenze e l'**impatto** dell'evento;
4. l'**esposizione al rischio**, rappresentata dall'interrelazione tra la probabilità che il rischio si concretizzi e il suo impatto potenziale sull'Ente.

Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati si conclude con la stesura del documento di **mappatura dei rischi**.

L'intervento di **compliance risk assessment** si articola nelle seguenti fasi:

- **Valutazione del rischio inerente (o rischio lordo):** è il rischio implicito nella natura stessa dell'attività ed è presente in ogni *business*, prodotto o processo. La sua stima non tiene in considerazione i controlli eventualmente esistenti. Ciò in quanto la valutazione, prima ancora di considerare le possibili contromisure, è tendenzialmente più obiettiva poiché meno influenzata da considerazioni di tipo soggettivo riguardo ai metodi di prevenzione. In definitiva, tale criterio dovrebbe comportare una minore probabilità di sopravvalutare le misure di prevenzione e conseguentemente di sottovalutare il rischio;
- **Valutazione di adeguatezza dei controlli in essere:** valutazione *ex ante* circa l'esistenza di controlli per la mitigazione del rischio e il loro grado di copertura;
- **Determinazione del rischio residuo (o rischio netto):** è il rischio che rimane dopo l'applicazione dei controlli di cui alla fase precedente. In questa fase, nella stima del rischio residuo si tiene generalmente conto dell'esistenza di controlli, ma non necessariamente della loro efficacia o continuità di applicazione;
- **Gap analysis e predisposizione del piano di interventi correttivi:** la misurazione della distanza che intercorre tra rischio residuo misurato e rischio accettato (cioè il livello di rischio che l'impresa è in grado di gestire e tollerare) può determinare la necessità di predisporre un piano di interventi correttivi. La programmazione degli interventi deve riguardare sia le eventuali carenze (di politica, procedurali, di implementazione o esecuzione) emerse nell'operatività aziendale, sia la necessità di affrontare eventuali nuovi rischi di non conformità identificati a seguito della valutazione periodica (generalmente annuale) del rischio;
- **Valutazione di efficacia dei controlli e rideterminazione del rischio residuo:** valutazione *ex post* circa l'efficacia dei controlli esistenti o posti in essere a seguito della *gap analysis* e rideterminazione del rischio residuo.

La mappatura si conclude con un giudizio sintetico di **misurazione del livello del rischio** che può essere espresso sia tramite giudizi che tramite numeri.

1.4.1. Determinazione del rischio inerente (o lordo).

Secondo la dottrina aziendalistica, la **misurazione del livello di rischio** dipende sia dalla **probabilità** dell'evento che dall'**impatto**, cioè dall'effetto dell'evento:

- **Probabilità dell'evento (P):** frequenza di accadimento dell'evento rischioso in grado di influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di conformità del processo;
- **Impatto del verificarsi dell'evento (I):** impatto economico-patrimoniale dell'evento rischioso, in caso di accadimento.

Tali elementi, composti sulla base di una semplice regola di composizione (illustrata nel seguito), consentono di assegnare un valore qualitativo e, eventualmente, uno score al rischio inerente.

I valori per misurare la **Probabilità (P)** su una scala in uso fino a cinque valori possono essere espressi come segue:

(P)	Valore	Descrizione	
PROBABILITÀ	Alta	4	L'attività identificata nell'area "a rischio reato" è la principale assegnata alla funzione competente. La gestione dell'attività identificata nell'area "a rischio reato" è in prevalenza autonoma. Si sono verificati precedenti storici di condotta da parte di soggetti apicali o subordinati che operano nella determinata area identificata come "a rischio reato" che ha integrato, anche solo nella forma del tentativo, fatti di reato ex Decreto 231 commessi nel proprio interesse esclusivo e personale (c.d. Precedenti penali 231 personali). Si sono verificati precedenti storici di condotta da parte di soggetti apicali o subordinati che operano nella determinata area identificata come "a rischio reato" che ha integrato, anche solo nella forma del tentativo, fatti di reato ex Decreto 231 commessi nell'interesse o a vantaggio della Società (c.d. Precedenti 231). Il suo verificarsi ha visto l'elusione fraudolenta dei controlli e delle procedure interne. Il suo verificarsi era prevedibile ed evitabile.
	Media	3	L'attività identificata nell'area "a rischio reato" è la principale assegnata alla funzione competente. La gestione dell'attività identificata nell'area "a rischio reato" è parzialmente autonoma. Si sono verificati precedenti storici di condotta da parte di soggetti apicali o subordinati che operano nella determinata area identificata come "a rischio reato" che ha integrato, anche solo nella forma del tentativo, fatti di reato ex Decreto 231 commessi nel proprio interesse esclusivo e personale (c.d. Precedenti penali 231 personali).. Il suo verificarsi richiederebbe l'elusione dei controlli e delle procedure interne.
	Bassa	2	L'attività identificata nell'area "a rischio reato" è tra quelle principali assegnate alla funzione competente. La gestione dell'attività identificata nell'area "a rischio reato" non è del tutto autonoma e, per i profili di rilievo per l'azienda (gestione flussi finanziari), è soggetta ad autorizzazione da parte del superiore gerarchico. Vi sono precedenti storici di condotta da parte di soggetti apicali o subordinati che operano nella determinata area identificata come "a rischio reato" che ha integrato, anche solo nella forma del tentativo, fatti di reato non tra quelli previsti nel Decreto 231 commessi nel proprio interesse esclusivo e personale (c.d. Precedenti penali personali). Il suo verificarsi richiederebbe l'elusione dei controlli e delle procedure interne.
	Nulla	1	L'attività identificata nell'area "a rischio reato" non è ripetitiva ma si svolge occasionalmente, anche con cadenza mensile, in funzione delle necessità aziendali e della gestione del business. La gestione dell'attività identificata nell'area "a rischio reato" non è del tutto autonoma e, per i profili di rilievo per l'azienda (gestione flussi finanziari), è soggetta ad autorizzazione da parte del superiore gerarchico. Non si sono mai verificate condotte da parte di soggetti apicali o subordinati che operano nella determinata area identificata come "a rischio reato" che integrassero, anche solo astrattamente, o nella forma del tentativo, fatti di reato tra quelli previsti nel Decreto 231 nell'interesse o a vantaggio della Società. Non si sono mai verificate condotte da parte di soggetti apicali o subordinati che operano nella determinata area identificata come "a rischio reato" che integrassero, anche solo astrattamente, o nella forma del tentativo, fatti di reato ex Decreto 231 commessi nel proprio interesse esclusivo e personale in violazione delle procedure aziendali. Non si sono mai verificate condotte da parte di soggetti apicali o subordinati che operano nella determinata area identificata come "a rischio reato" che integrassero illeciti disciplinari.

Tenuto conto della specificità del Decreto 231, l'impatto sull'azienda verrà determinato in relazione alla tipologia di sanzione che il Decreto prevede al verificarsi dell'evento, e precisamente:

- **SP** = Sanzioni Pecuniarie da n. 100 a n. 1.000 quote;
- **SI** = Sanzioni Interdittive;
- **CF** = confisca;
- **PS** = pubblicazione della sentenza;
- **SENT** = sentenza di condanna e/o di patteggiamento.

I valori per misurare il **l'Impatto (I)**, su una scala in uso da tre a cinque valori, possono essere espressi come segue:

(I)	Valore	Descrizione
-----	--------	-------------

IMPATTO	Alto	4	<p>a) Evento che può mettere in pericolo la continuità del business:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione patrimoniale da 500 quote (€129.000/€774.500) a 1.000 quote (€258.000/€1.549.000); ▪ revoca autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi già concessi; ▪ interdizione esercizio attività; ▪ condanna prevedibile o necessità di un patteggiamento; ▪ confisca del prezzo o del profitto o per equivalente; ▪ assenza di un Modello 231; <p>b) L'attività sensibile è stata commessa in violazione delle procedure aziendali nell'interesse della Società o per farne conseguire un vantaggio.</p> <p>c) L'azienda non ha mai adottato un Modello 231.</p>
	Medio	3	<p>a) Incidenza economico-patrimoniale molto rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione patrimoniale da 100 quote (€25.800/€154.900) a 500 quote (€129.000/€774.500); ▪ sospensione autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; ▪ condanna prevedibile o necessità di un patteggiamento; ▪ pubblicazione della sentenza di condanna; ▪ sequestro preventivo; ▪ attuazione di un Modello 231 non aggiornato e/o meramente formale e perciò inidoneo; <p>b) L'attività sensibile è stata commessa in violazione delle procedure aziendali nell'ambito della valutazione del rischio oggetto di analisi e in violazione dei protocolli di prevenzione in relazione ai quali l'autore del reato non è stato correttamente formato e informato determinando il rischio concreto di coinvolgimento della Società per il vantaggio conseguito o nel suo interesse.</p> <p>c) L'azienda ha attuato un Modello 231 meramente formale e/o che richiede di essere aggiornato a seguito della rivalutazione dell'analisi di rischio ex post al verificarsi dell'attività sensibile.</p>
	Basso	2	<p>a) Incidenza economico-patrimoniale rilevante, attesa la prevedibile irrogazione di taluna delle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione patrimoniale NON > a 100 quote (€25.800/€154.900); ▪ divieto di contrattare con la PA salvo per prestazioni di pubblico servizio; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>b) L'attività sensibile è stata commessa in violazione delle procedure aziendali nell'ambito della valutazione del rischio tollerato oggetto di analisi e in violazione dei protocolli di prevenzione in relazione ai quali l'autore del reato è stato correttamente formato e informato determinando il rischio di coinvolgimento della Società per il vantaggio conseguito.</p> <p>c) L'azienda ha attuato un Modello 231 che richiede di essere revisionato a seguito della rivalutazione dell'analisi di rischio ex post al verificarsi dell'attività sensibile.</p>
	Nulla	1	<p>a) Incidenza economico-patrimoniale irrilevante.</p> <p>b) L'attività sensibile è stata commessa in violazione delle procedure aziendali nell'ambito della valutazione del rischio tollerato oggetto di analisi e quindi in raggio fraudolento dei protocolli di prevenzione in relazione ai quali l'autore del reato è stato correttamente formato e informato.</p> <p>c) L'azienda ha attuato un Modello 231 che non richiede di essere revisionato a seguito della rivalutazione dell'analisi di rischio ex post al verificarsi dell'attività sensibile restando immutata la valutazione di rischio tollerata.</p>

Per misurare il **Rischio Inerente (RI)**, se relativamente al reato oggetto di analisi si è verificata una condanna/avviso di garanzia negli ultimi 10 anni avremo $PRI = 100\%$. L'analisi storica della probabilità non lascia dubbi sulla collocazione della misura della probabilità al massimo livello. Se, invece, non si è mai verificato alcun fatto di tale genere, allora:

$$RI \text{ (Rischio Inerente)} = P \times I$$

Il rapporto tra la **frequenza o probabilità del rischio** di accadimento dell'evento rischioso in grado di influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di conformità del processo e il **peso o l'impatto** economico – patrimoniale dell'evento rischioso, in caso di accadimento è descritto nella Tabella seguente:

Probabilità	Alta	4	4	8	12	16
	Media	3	3	6	9	12
	Bassa	2	1	4	6	8
	Nulla	1	1	2	3	4
		PxI	1	2	3	4
			Nulla	Basso	Medio	Alto
			Impatto			

■	Esposizione bassa	■	Esposizione media	■	Esposizione elevata
Linea di rischio consentito					

Rating	Actions
10<R<16	Esposizione elevata Interventi e azioni da eseguire entro 30 giorni : (i) Formazione di tutti i lavoratori sulle procedure aziendali; (ii) Informazione sui contenuti del Codice Etico e Modello 231; (iii) archiviazione dei test di verifica della formazione; (iv) monitoraggio della risk assessment a 30 giorni per la verifica della riduzione del rischio reato; (v) sospensione dell'attività se i test non hanno restituito un valore di rischio almeno medio e ripetizione dei punti (i) e (ii) e nuovo test a 60 giorni; (vi) aggiornamento e/o elaborazione di nuove procedure aziendali; (vi) aggiornamento protocollo parte speciale; (vii) rotazione responsabili di funzione; (viii) verifica controlli dell'OdV.
6<R<10	Esposizione media interventi e azioni da eseguire entro 6 mesi : (i) Formazione mensile dei lavoratori sulle procedure aziendali; (ii) Informazione mensile sui contenuti del Codice Etico e Modello 231; (iii) archiviazione dei test di verifica della formazione; (iv) monitoraggio della risk assessment a 3 e a 6 mesi per la verifica della riduzione del rischio reato; (v) aggiornamento e/o elaborazione di nuove procedure aziendali; (vi) aggiornamento protocollo parte speciale.
2<R<6	Esposizione bassa Interventi e azioni da eseguire entro 1 anno : (i) Formazione bimestrale dei lavoratori sulle procedure aziendali; (ii) Informazione bimestrale sui contenuti del Codice Etico e Modello 231; (iii) archiviazione dei test di verifica della formazione; (iv) monitoraggio della risk assessment a 6 e a 12 mesi per la verifica della riduzione del rischio reato.

1.4.2. Valutazione dei controlli in essere.

Il Sistema di Controllo Interno è l'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Vengono identificati e valutati (*ex ante*) i controlli e le altre misure di mitigazione eventualmente in essere (contesto di controllo), generalmente sotto il mero profilo della loro adeguatezza.

Gli elementi del Sistema di controllo sono:

Ambiente di controllo (<i>control environment</i>):	
Valori etici	
Competenza del personale	
Filosofia e stile di direzione	
Modalità di delega di responsabilità, organizzazione e sviluppo professionale del personale	
Livello di comunicazione interna	
Capacità di indirizzo dell'Amministratore o del CdA	
Valutazione del rischio (<i>risk assessment</i>):	
Obiettivi aziendali definiti	
Processo di identificazione e valutazione strutturato	
Processo correttivo di risposta al rischio	
Attività di controllo (<i>control activities</i>):	
Sistema di politiche e procedure formalizzate	
Procedure amministrativo-contabili finalizzate all'adeguata predisposizione di bilancio	
Sistema di controllo di gestione e reporting	
Sistema di procure e deleghe	
Sistemi informatici segregati	
Informazione e comunicazione (<i>information & communication</i>):	
Sicurezza delle informazioni contro usi impropri	
Sistema di comunicazione all'interno adeguato e formalizzato	
Procedure specifiche finalizzate al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate	
Attività di monitoraggio (<i>monitoring</i>):	
Attività di verifica per valutare l'adeguatezza, l'operatività e l'efficacia del sistema di controllo	
Attività di supervisione continua	

Di seguito la tabella di valutazione:

SISTEMA DI CONTROLLO	Valore		Descrizione
	Inattuato	0	
			La Società non ha una cultura del controllo interno, non adotta alcuno strumento normativo di gestione dei rischi aziendali e di gestione dell'operatività dei vari processi, non dispone di alcun organo di controllo interno ed esterno e non effettua formazione e monitoraggio rischi.

Formalmente attuato e inefficace	1	<p>La Società non ha una cultura del controllo interno e adotta soltanto formalmente alcuni strumenti normativi di gestione dei rischi aziendali senza garantirne la concreta ed effettiva attuazione da parte dei suoi dipendenti.</p> <p>La Società dichiara formalmente di adottare un codice di condotta e/o Sistemi di Gestione certificati ai sensi delle normative ISO (9001; 14001; 45001; 37001, 37301 o OHSAS 18001 ecc.) ma non dispone di manuali di gestione e/o di procedure che siano concretamente attuate dai propri dipendenti.</p> <p>Inoltre, adotta solo formalmente il Modello 231 e i relativi protocolli di prevenzione del rischio-reato che non vengono verificati nella loro idoneità ed attuazione.</p> <p>Dispone di organi di controllo interno ed esterno che non risultano attivi o rispondono a requisiti di autonomia e indipendenza di azione.</p>
Attuato e in parte inefficace	2	<p>La Società non ha sviluppato una cultura del controllo interno mediante piani di formazione e informazione periodica e audit programmati per la verifica dei requisiti di idoneità ed efficienza del sistema.</p> <p>La Società adotta un codice etico e/o di condotta, degli strumenti normativi dettati dall'adeguamento agli standard internazionali ISO (9001; 14001; 45001; 37001, 37301 o OHSAS 18001 ecc.) di cui dispone dei relativi manuali di gestione e delle procedure operative connesse non sempre aggiornati e in relazione ai quali il personale dipendente non dimostra la piena conoscenza delle regole aziendali e degli standard di comportamento da seguire.</p> <p>Le procedure non vengono aggiornate periodicamente al ricorrere di eventi modificativi della compagine aziendale e del proprio business.</p> <p>Inoltre, adotta il Modello 231 e i relativi protocolli di prevenzione del rischio-reato che non risultano tempestivamente aggiornati, non dispone di un piano di verifica della idoneità ed attuazione.</p> <p>Dispone di organi di controllo interno ed esterno che non rispondono efficacemente ai requisiti di autonomia e indipendenza di azione.</p>
Attuato ed efficace	3	<p>La Società ha sviluppato una cultura del controllo interno mediante piani di formazione e informazione periodica e audit programmati per la verifica dei requisiti di idoneità ed efficienza del sistema.</p> <p>La Società adotta un codice etico e/o di condotta, degli strumenti normativi dettati dall'adeguamento agli standard internazionali ISO (9001; 14001; 45001; 37001, 37301 o OHSAS 18001 ecc.) di cui dispone dei relativi manuali di gestione e delle procedure operative connesse.</p> <p>Le procedure vengono aggiornate periodicamente al ricorrere di eventi modificativi della compagine aziendale e del proprio business.</p> <p>Inoltre, adotta il Modello 231 e i relativi protocolli di prevenzione del rischio-reato e dispone di organi di controllo interno ed esterno.</p>

1.4.3. Determinazione del rischio residuo (o netto).

La valutazione di adeguatezza dei controlli e delle altre misure di mitigazione in essere porta alla determinazione del rischio residuo o rischio netto, che rappresenta la componente di rischio non presidiata dall'impresa. Nelle metodologie di *risk assessment* tale determinazione avviene, normalmente, in base ad una semplice formula del tipo:

$$RR (\text{Rischio Residuo}) = RI - SCI$$

Il rapporto tra l'adeguatezza del **Sistema di Controllo Interno (SCI)** e il livello di **Rischio Inerente (RI)** è descritto nella Tabella seguente di **Rischio Residuo**:

Rating	Actions
10 < R < 16	<p>Esposizione elevata</p> <p>Interventi e azioni da eseguire entro 30 giorni: (i) Formazione di tutti i lavoratori sulle procedure aziendali; (ii) Informazione sui contenuti del Codice Etico e Modello 231; (iii) archiviazione dei test di verifica della formazione; (iv) monitoraggio della risk assessment a 30 giorni per la verifica della riduzione del rischio reato; (v) sospensione dell'attività se i test non hanno restituito un valore di rischio almeno medio e ripetizione dei punti (i) e (ii) e nuovo test a 60 giorni; (vi) aggiornamento e/o elaborazione di nuove procedure aziendali; (vii) aggiornamento protocollo parte speciale; (viii) rotazione responsabili di funzione; (ix) verifica controlli dell'OdV.</p>
6 < R < 10	<p>Esposizione media</p> <p>Interventi e azioni da eseguire entro 6 mesi: (i) Formazione mensile dei lavoratori sulle procedure aziendali; (ii) Informazione mensile sui contenuti del Codice Etico e Modello 231; (iii) archiviazione dei test di verifica della formazione; (iv) monitoraggio della risk assessment a 3 e a 6 mesi per la verifica della riduzione del rischio reato; (v) aggiornamento e/o elaborazione di nuove procedure aziendali; (vi) aggiornamento protocollo parte speciale.</p>
2 < R < 6	<p>Esposizione bassa</p> <p>Interventi e azioni da eseguire entro 1 anno: (i) Formazione bimestrale dei lavoratori sulle procedure aziendali; (ii) Informazione bimestrale sui contenuti del Codice Etico e Modello 231; (iii) archiviazione dei test di verifica della formazione; (iv) monitoraggio della risk assessment a 6 e a 12 mesi per la verifica della riduzione del rischio reato.</p>

Il valore (score) così calcolato colloca il rischio residuo all'interno di una delle seguenti classi di rischio e determina la necessità di intervenire con azioni di tipo correttivo.

Anche la valutazione di rischio residuo richiede un *consistency check* dei criteri utilizzati per la valutazione dei controlli in essere e una decisione in merito al trattamento dei livelli di rischio emergenti come accettabili (rischio accettabile = nessuna azione?).

Il piano degli interventi correttivi dovrà prendere in esame sia gli interventi orientati a diminuire la frequenza di accadimento dell'evento rischioso, sia quelli orientati a diminuirne il peso in caso di accadimento sia, infine, gli interventi orientati ad influire, rafforzandole, sulle altre misure di mitigazione eventualmente in essere. Nell'ambito della valutazione dei controlli in essere, così come nella programmazione degli interventi correttivi, si deve tener conto del grado di diffusione della "cultura del controllo" e la formazione del personale in materia di *compliance*, in quanto fondamentali elementi di mitigazione del rischio.

1.4.4. Il livello di rischio accettabile.

Effettuata la valutazione del rischio, si dovrà stabilire se tale livello è **accettabile** o se è necessario adottare misure ulteriori, al fine di ricondurre il rischio ad un livello predefinito.

Secondo la dottrina aziendalistica il livello di adeguatezza delle misure nei sistemi di controllo dei rischi fa riferimento al **rapporto costi/benefici**: il **costo** è quello della **misura preventiva da adottare**, il **beneficio** è il **valore del danno** che quel determinato **rischio potrebbe produrre**. Il punto di pareggio tra il costo e il beneficio, in termini aziendali, definisce il livello di rischio accettabile in quanto un'ulteriore protezione dal rischio non risulterebbe economicamente vantaggiosa.

Nello specifico caso delle misure ex D.Lgs. n. 231/01 si impongono valutazioni più stringenti. Le Linee Guida di Confindustria e le Linee Guida della Commissione Compliance del CNDCEC (Commissione "Consulenza Direzionale e Organizzazione Aziendale" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Analisi delle tesi di lavoro edita da Confindustria per la costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01) evidenziano infatti che la logica economica, in un sistema di prevenzione di reati, non può essere l'unico riferimento per la definizione di un livello di rischio accettabile. In generale, la normativa stabilisce che il reato non può essere imputato se, unitamente ad altre condizioni, esiste un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato, se non fraudolentemente.

Questa soluzione risponde alla logica della **elusione fraudolenta** del modello organizzativo quale esimente ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa della società: "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione" (art. 6, co. 1, lett. c) D. Lgs. 231/01).

Diversamente, nei casi di **reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose** commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità non può essere semplicemente quella dell'elusione fraudolenta, poiché la specifica normativa in materia prevenzionistica prescrive che i rischi devono essere integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo. In questi casi, agli effetti esimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla violazione del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. 231/2001 da parte dell'apposito Organismo di Vigilanza. In pratica, relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, devono essere adottate tutte le misure richieste dalle specifiche normative in materia.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto 231, la soglia di accettabilità è rappresentata, quindi, **dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo** che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

1.4.5. La matrice di analisi di rischio (c.d. risk assessment).

L'esito dell'attività di *risk assessment* sui processi è descritto in modo dettagliato nella **compliance risk matrix**, una tabella a doppia entrata nella quale sono raccolte e periodicamente aggiornate, per le normative appartenenti al perimetro presidiato dalla funzione di *compliance*, le seguenti informazioni:

- individuazione delle "**aree a rischio reato**", identificate con i "processi aziendali";
- individuazione delle **funzioni** coinvolte nell'area di riferimento;
- individuazione delle **attività a rischio reato**;
- individuazione del **rischio-reato** specifico (codice penale o legge extra-penale);
- individuazione dell'**illecito amministrativo** (D. Lgs. n. 231/01) dipendente dal reato;
- indicazione delle **sanzioni** amministrative e interdittive applicabili in caso di mancata osservanza del requisito normativo;

- valutazione del **Sistema di Controllo Interno**;
- valutazione del **rischio inerente** (o lordo);
- valutazione del **rischio residuo** (o netto);
- descrizione delle **azioni correttive** (gap analysis);

1.4.6. Gap analysis e predisposizione del piano di interventi correttivi.

La valutazione della situazione dei controlli attuale (*as is*) deve essere confrontata con il livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia ed efficienza di protocolli e standard di controllo (*to be*). Nel caso in cui si riscontri una discrepanza tra questi due aspetti (*gap*), è opportuno analizzare tale difformità e procedere all'effettuazione delle opportune azioni di contrasto al rischio a cui l'Ente è inevitabilmente esposto nella circostanza in cui i presidi esistenti non svolgano la propria funzione preventiva in maniera ottimale.

Poiché la maggior parte delle organizzazioni già dispone di un sistema di procedure interne, la *gap analysis* e le attività conseguenti si estrinsecano nell'adeguamento di tali procedure alla prevenzione delle fattispecie di rischio individuate. Nella definizione o miglioramento delle procedure è opportuno far riferimento al concetto di *risk appetite*. Dal punto di vista teorico generale, definire tale parametro non è operazione ardua: il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere. Nell'ambito del Decreto 231, invece, la mera logica aziendalistica ed economica di analisi dei costi non può essere l'unico parametro di riferimento.

In altri termini, poiché ogni attività di controllo e monitoraggio presenta dei costi, come quelli appena evidenziati, sarà necessario, attraverso la valutazione del rischio, comparare detti costi con gli oneri conseguenti alla commissione del reato (sanzione pecuniaria, interdittiva, pubblicità negativa, ecc.) per far discendere da tale confronto la scelta se effettuare o meno le verifiche in questione. Pertanto, il GdL deve orientare e guidare il management nella definizione di una soglia di accettabilità che consenta di porre un limite al numero e all'intensità dei meccanismi preventivi delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, che altrimenti sarebbero virtualmente infiniti.

In ottica 231, tale soglia è rappresentata dalla capacità di strutturare un insieme di protocolli e meccanismi di controllo tali da poter essere elusi solo fraudolentemente. Tale concetto è altresì una naturale conseguenza del dato letterale del Decreto, che, come condizione esimente dalla responsabilità dell'Ente, cita la fattispecie in cui “*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*” (art. 6, co. 1, lett. c).

1.5. Valutazione di efficacia dei controlli e rideterminazione del rischio residuo (ex post).

Nella fase successiva (*ex post*), il rischio residuo viene rideterminato sulla base dell'efficacia e della continuità di applicazione dei controlli e delle altre misure di mitigazione in essere o predisposti a seguito della *gap analysis*.

La valutazione di efficacia dei controlli può essere condotta mediante test e verifiche periodiche. La continuità nell'applicazione dei controlli emerge, generalmente, dall'attività di ispezione (eventualmente, previo allineamento dei piani di intervento delle due funzioni). Utili indicazioni in merito a efficacia e continuità di applicazione dei controlli possono anche emergere dalle valutazioni effettuate dalla funzione di *risk management* sul rischio operativo.

La valutazione del rischio residuo per adeguatezza ed efficacia dei controlli determina un aggiornamento della *compliance risk matrix* e consente di dare conto dell'effettiva esposizione dell'impresa al rischio di non conformità. A partire dalla *compliance risk matrix* è possibile realizzare una varietà di **report** che consentano di presentare gli esiti dell'attività in una forma adeguata alle esigenze dei diversi destinatari.

2. I protocolli di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex D. Lgs. n. 231/2001.

SOMMARIO. - A. Reati contro la Pubblica Amministrazione | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001. - B. Reati informatici e trattamento illecito dei dati | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001. - C. Reati contro l'industria e il commercio | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-bis 1 D. Lgs. n. 231/2001. - D Reati societari | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001. - E. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 - F. Reati di ricettazione, riciclaggio e di autoriciclaggio dei proventi di attività criminose | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001. – G. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-octies1 D. Lgs. n. 231/2001. – H. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-decies D. Lgs. n. 231/2001 – I. Reati tributari | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001. - J. Le aree “strumentali” alle attività sensibili individuate nelle aree “a rischio reato”.

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001.

- Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.

Sulla base dell'analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati ipotizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione¹, e precisamente:

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Gestione delle autorizzazioni e certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • gestione dei rapporti e degli adempimenti con i soggetti pubblici per la richiesta di autorizzazioni/licenze/provvedimenti amministrativi/pratiche per l'esercizio delle attività aziendali e per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano; • gestione delle certificazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.): la società, estranea alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste; • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.): la società, salvo che non commetta il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

¹ Per “**Pubblica Amministrazione**” (di seguito anche “P.A.”) si intende gli enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure, pubblici o privati, che svolgono una *funzione pubblica* o un *pubblico servizio*; per “**Pubblico Servizio**” si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica con esclusione, tuttavia, dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati *pubblici ufficiali* (art. 357 c.p.)¹ o *incaricati di pubblico servizio* (art. 358 c.p.): (i) il “**Pubblico Ufficiale**” è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli Amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari); (ii) “l'**incaricato di pubblico servizio**” svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade. Sono “**Pubblici Ufficiali stranieri**”: persone che esercitano una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero; persone che esercitano una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese; qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale.

			<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, corrompendo il consulente incaricato delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di: (i) pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società; (ii) omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli; • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.): il reato di cui sopra si configurerebbe anche nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei propri poteri e della propria qualità, inducesse indebitamente un soggetto sottoposto o apicale della Società a dare o a promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovuta; • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): l'articolo estende le pene previste nel caso di corruzione di pubblico ufficiale anche all'incaricato di pubblico servizio: la qualifica del soggetto nell'ambito della PA è dunque irrilevante per la configurazione del reato di corruzione; • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): l'art. 321 esplicita le pene stabilite negli art. 318 e 319 anche per il corruttore (la Società), cioè per chi concretamente dà o promette l'utilità nella corruzione; • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato potrebbe configurarsi con la semplice promessa verbale di un'utilità, in cambio, ad esempio, dell'aggiudicazione di una gara, anche se non accettata dal soggetto pubblico; la condotta è infatti di per sé rilevante per configurare il reato di istigazione alla corruzione; • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): il reato si potrebbe configurare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società ponesse in essere una condotta corruttiva nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altra società ovvero di soggetti a questi sottoposti. Con l'introduzione di tale articolo nel novero dei reati societari, il comportamento corruttivo è di fatti punibile anche laddove sia realizzato tra soggetti privati. A titolo esemplificativo, per la Società, il reato potrebbe concretizzarsi in occasione di qualsiasi acquisto da società privata (Es. Società di consulenza incaricata delle certificazioni
--	--	--	---

			<p>periodiche previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e l'oggetto dello scambio potrebbe consistere in un acquisto ingiustificatamente favorevole a fronte di denaro o altra utilità erogati al soggetto "corrotto", con nocumento alla società di cui fa parte il soggetto corrotto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.): l'attività criminosa di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, tramite induzione in errore ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifici o raggiri quali, a titolo esemplificativo: (i) la alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto (quale, ad esempio, il rilascio di certificazioni non dovute); (ii) sottacendo informazioni che se conosciute avrebbero determinato in senso negativo la volontà dell'ente pubblico con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione. • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): la società commette il reato di truffa nel caso di conseguimento indebito, mediante artifici o raggiri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
2	<p>Negoziazione, stipula e gestione contratti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a procedure competitive e negoziazione/stipula/gestione di contratti attivi con soggetti pubblici nonché con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e/o di impresa; • negoziazione, stipula e gestione di accordi finalizzati all'acquisizione/rinegoziazione/rinnovo di convenzioni e/o accordi commerciali con enti pubblici o privati; • selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti (ivi inclusa la negoziazione/stipula di contratti in qualità di ente aggiudicatore); • selezione dei partner; 	<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.): la società, estranea alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste; • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.): la società, salvo che non commetta il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

		<ul style="list-style-type: none"> • selezione dei consulenti assicurativi e negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, corrompendo il consulente incaricato delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di: (i) pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società; (ii) omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli; • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.): il reato di cui sopra si configurerebbe anche nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei propri poteri e della propria qualità, inducesse indebitamente un soggetto sottoposto o apicale della Società a dare o a promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovuta; • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): l'articolo estende le pene previste nel caso di corruzione di pubblico ufficiale anche all'incaricato di pubblico servizio: la qualifica del soggetto nell'ambito della PA è dunque irrilevante per la configurazione del reato di corruzione; • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): l'art. 321 esplicita le pene stabilite negli art. 318 e 319 anche per il corruttore (la Società), cioè per chi concretamente dà o promette l'utilità nella corruzione; • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato potrebbe configurarsi con la semplice promessa verbale di un'utilità, in cambio, ad esempio, dell'aggiudicazione di una gara, anche se non accettata dal soggetto pubblico; la condotta è infatti di per sé rilevante per configurare il reato di istigazione alla corruzione; • Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.): l'attività criminosa di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, tramite induzione in errore ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifici o raggiri quali, a titolo esemplificativo: (i) la alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto (quale, ad esempio, il rilascio di certificazioni non dovute); (ii) sottacendo informazioni che se conosciute avrebbero determinato in senso negativo la volontà
--	--	--	---

			<p>dell'ente pubblico con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): la società commette il reato di truffa nel caso di conseguimento indebito, mediante artifici o raggiri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee; ● Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): il reato si potrebbe configurare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società potesse in essere una condotta corruttiva nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altra società ovvero di soggetti a questi sottoposti. Con l'introduzione di tale articolo nel novero dei reati societari, il comportamento corruttivo è di fatti punibile anche laddove sia realizzato tra soggetti privati. A titolo esemplificativo, per la Società, il reato potrebbe concretizzarsi in occasione di qualsiasi acquisto da società privata (Es. Società di consulenza incaricata delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e l'oggetto dello scambio potrebbe consistere in un acquisto ingiustificatamente favorevole a fronte di denaro o altra utilità erogati al soggetto "corrotto", con documento alla società di cui fa parte il soggetto corrotto.
3	<p>Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, e agli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano; ● gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione, gestione ed amministrazione del personale, nonché dei relativi accertamenti/ispezioni che ne derivano; ● gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge; ● rapporti istituzionali e relazioni con altri esponenti della Pubblica Amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.): la società, estranea alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste; ● Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.): la società, salvo che non commetta il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

			<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, corrompendo il consulente incaricato delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di: (i) pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società; (ii) omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli; • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.): il reato di cui sopra si configurerebbe anche nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei propri poteri e della propria qualità, inducesse indebitamente un soggetto sottoposto o apicale della Società a dare o a promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovuta; • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): l'articolo estende le pene previste nel caso di corruzione di pubblico ufficiale anche all'incaricato di pubblico servizio: la qualifica del soggetto nell'ambito della PA è dunque irrilevante per la configurazione del reato di corruzione; • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): l'art. 321 esplicita le pene stabilite negli art. 318 e 319 anche per il corruttore (la Società), cioè per chi concretamente dà o promette l'utilità nella corruzione; • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato potrebbe configurarsi con la semplice promessa verbale di un'utilità, in cambio, ad esempio, dell'aggiudicazione di una gara, anche se non accettata dal soggetto pubblico; la condotta è infatti di per sé rilevante per configurare il reato di istigazione alla corruzione; • Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.): l'attività criminosa di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, tramite induzione in errore ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifici o raggiri quali, a titolo esemplificativo: (i) la alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto (quale, ad esempio, il rilascio di certificazioni non dovute); (ii) sottacendo informazioni che se conosciute avrebbero determinato in senso negativo la volontà
--	--	--	---

			<p>dell'ente pubblico con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): la società commette il reato di truffa nel caso di conseguimento indebito, mediante artifici o raggiri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
4	Amministrazione, finanza e controllo	<ul style="list-style-type: none"> • gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa; • gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi; • gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita; • gestione delle giacenze di magazzino. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, corrompendo il consulente incaricato delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di: (i) pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società; (ii) omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli; • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.): il reato di cui sopra si configurerebbe anche nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei propri poteri e della propria qualità, inducesse indebitamente un soggetto sottoposto o apicale della Società a dare o a promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovuta; • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): l'articolo estende le pene previste nel caso di corruzione di pubblico ufficiale anche all'incaricato di pubblico servizio: la qualifica del soggetto nell'ambito della PA è dunque irrilevante per la configurazione del reato di corruzione; • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): l'art. 321 esplicita le pene stabilite negli art. 318 e 319 anche per il corruttore (la Società), cioè per chi concretamente dà o promette l'utilità nella corruzione; • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato potrebbe configurarsi con la semplice promessa verbale di un'utilità, in cambio, ad esempio, dell'aggiudicazione di una gara, anche se non accettata dal soggetto pubblico; la condotta è infatti di per sé rilevante per configurare il reato di istigazione alla corruzione; • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): il reato si potrebbe configurare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società ponesse in essere una

			<p>condotta corruttiva nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altra società ovvero di soggetti a questi sottoposti. Con l'introduzione di tale articolo nel novero dei reati societari, il comportamento corruttivo è di fatti punibile anche laddove sia realizzato tra soggetti privati. A titolo esemplificativo, per la Società, il reato potrebbe concretizzarsi in occasione di qualsiasi acquisto da società privata (Es. Società di consulenza incaricata delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e l'oggetto dello scambio potrebbe consistere in un acquisto ingiustificatamente favorevole a fronte di denaro o altra utilità erogati al soggetto "corrotto", con documento alla società di cui fa parte il soggetto corrotto.</p>
5	<p>Adempimenti fiscali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici; • gestione degli adempimenti fiscali e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.): la società, estranea alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste; • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.): la società, salvo che non commetta il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee; • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, corrompendo il consulente incaricato delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di: (i) pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società; (ii) omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli; • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.): il reato di cui sopra si configurerebbe anche nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei

			<p>propri poteri e della propria qualità, inducesse indebitamente un soggetto sottoposto o apicale della Società a dare o a promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovuta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): l'articolo estende le pene previste nel caso di corruzione di pubblico ufficiale anche all'incaricato di pubblico servizio: la qualifica del soggetto nell'ambito della PA è dunque irrilevante per la configurazione del reato di corruzione; • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): l'art. 321 esplicita le pene stabilite negli art. 318 e 319 anche per il corruttore (la Società), cioè per chi concretamente dà o promette l'utilità nella corruzione; • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato potrebbe configurarsi con la semplice promessa verbale di un'utilità, in cambio, ad esempio, dell'aggiudicazione di una gara, anche se non accettata dal soggetto pubblico; la condotta è infatti di per sé rilevante per configurare il reato di istigazione alla corruzione; • Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.): l'attività criminosa di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, tramite induzione in errore ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifici o raggiri quali, a titolo esemplificativo: (i) la alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto (quale, ad esempio, il rilascio di certificazioni non dovute); (ii) sottacendo informazioni che se conosciute avrebbero determinato in senso negativo la volontà dell'ente pubblico con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione. • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): la società commette il reato di truffa nel caso di conseguimento indebito, mediante artifici o raggiri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
6	Gestione del contenzioso	gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che involgono l'Ente e suoi apicali.	<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, corrompendo il consulente incaricato delle certificazioni periodiche

			<p>previste dai sistemi di gestione qualità o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di: (i) pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società; (ii) omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.): il reato di cui sopra si configurerebbe anche nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei propri poteri e della propria qualità, inducesse indebitamente un soggetto sottoposto o apicale della Società a dare o a promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovuta; • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): l'articolo estende le pene previste nel caso di corruzione di pubblico ufficiale anche all'incaricato di pubblico servizio: la qualifica del soggetto nell'ambito della PA è dunque irrilevante per la configurazione del reato di corruzione; • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): l'art. 321 esplicita le pene stabilite negli art. 318 e 319 anche per il corruttore (la Società), cioè per chi concretamente dà o promette l'utilità nella corruzione; • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato potrebbe configurarsi con la semplice promessa verbale di un'utilità, in cambio, ad esempio, dell'aggiudicazione di una gara, anche se non accettata dal soggetto pubblico; la condotta è infatti di per sé rilevante per configurare il reato di istigazione alla corruzione.
7	Gestione delle gare di appalto	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del bando pubblico; • Contatto tra i rappresentanti dell'ente e della PA, della committenza o dell'impresa/cliente privato al fine di ottenere chiarimenti o specificazioni in ordine alla gara/procedura negoziata; • Formulazione dell'offerta tecnica ed economica (predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara); • Aggiudicazione della gara; • Gestione delle attività connesse alla fase successiva all'aggiudicazione della gara: gestione delle commesse e concessioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.): tale ipotesi di reati si configura nel caso in cui chiunque, con violenza, minaccia o qualsiasi altro mezzo fraudolento, impedisce o turba lo svolgimento della gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private. Ad esempio, potrebbe ritenersi la turbativa a carico del legale rappresentante della Società che, in occasioni informali, (es. cene) metta a punto delle combine per aggiudicarsi le gare, predisponendo e pianificando il numero e le società concorrenti alla gara di appalto, stabilendo la percentuale di ribasso da indicare nelle singole offerte ed indicando le società da estromettere. • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, con violenza, minaccia o qualsiasi altro mezzo fraudolento, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Si è ritenuta, ad esempio, configurabile la fattispecie in

			<p>esame in un caso di omessa pubblicità del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a diffusione locale, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio, allo scopo pratico di limitare la conoscenza e/o conoscibilità del relativo bando ai possibili concorrenti, tanto da far pervenire un numero ridotto di offerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Nel caso specifico potrebbe configurarsi qualora, essendosi la Società aggiudicata una gara per la fornitura di beni o servizi alla P.A., esegua suddette forniture in modo difforme rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto. Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo, nei casi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali a seguito dell'aggiudicazione di una gara. • Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Nello specifico, nell'ambito della partecipazione ad una gara pubblica, la Società presenta dati/informazioni/ documentazione non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara. Tale condotta può essere realizzata sia dalla Società a titolo diretto, sia dalla Società in concorso con ed a vantaggio di altri soggetti terzi. • Frode informatica (art. 640-ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico. L'alterazione fraudolenta del sistema informatico può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica, sia al software. Nello specifico: un operatore della Società altera i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di
--	--	--	---

			<p>interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.): tale fattispecie si integra qualora il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. A titolo esemplificativo, può accadere che la Società dà o promette denaro ad altra utilità non dovuti ad un funzionario pubblico che accetta detta dazione o detta promessa, affinché la Società ottenga la risoluzione in tempi rapidi di una qualche vicenda (ad es. relativa alla presentazione di documenti integrativi in una gara) alla quale lo stesso funzionario risulta preposto senza che il medesimo incorra, peraltro, in alcuna violazione di norme di legge o di regolamento. • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio. Un esempio potrebbe essere il caso in cui la Società elargisce o promette denaro o altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale che accetta, affinché quest'ultimo ometta di rilevare inesattezze, consistenti, ad es., nella presentazione di documentazione tecnica alterata a supporto della partecipazione ad una gara pubblica. • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.): tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altre utilità. La Società può commettere tale reato qualora, a seguito di una richiesta di dazione o di promessa da parte di un PU o di un IPS dia o prometta denaro o altre utilità a questi ultimi affinché omettano di rilevare eventuali irregolarità o violazioni in caso di partecipazione ad una gara. • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): l'articolo estende le pene previste per il caso di corruzione di pubblico ufficiale anche all'incaricato di pubblico servizio: la qualifica del soggetto nell'ambito della PA è dunque irrilevante per la configurazione del reato di corruzione. • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): le pene stabilite dagli articoli 318, 319, 319-bis., 319-ter e 320 si applicano anche a colui che dà o promette al PU o all'IPS il denaro a altra utilità.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): si configura nell'ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e abbiano ad oggetto, in via alternativa, il compimento di un atto di ufficio, l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio, il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. istigazione alla corruzione attiva). È inoltre penalmente sanzionata anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessa dazione o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità (c.d. istigazione alla corruzione passiva). A titolo di esempio, la Società può integrare tale reato qualora offra o prometta danaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio - che non accettano detta offerta o detta promessa – per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero fare un atto contrario ai propri doveri, ad esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o servizi. • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.): Il legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la P.A. anche alle ipotesi in cui vi siano coinvolti i membri o gli organi internazionali e comunitari, delegando al giudice il compito di stabilire quando ricoprano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.): la condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, da o promette danaro o altro vantaggio patrimoniale ad un soggetto (spesso definito come “mediatore”) che vanta relazioni esistenti, o anche solo asserite, con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, al fine di agevolare un comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio favorevole per la Società.
--	--	--	--

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti. In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 24 e 25, D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- a. gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- b. gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- c. affidamento incarichi professionali e consulenze;
- d. gestione della contabilità generale.

- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art.2635 c.c.) 	Da 200 a 400 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.); • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.). 	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- <i>bis</i> c.p.)	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Pene per il corruttore (321 c.p.); • Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.). 	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- <i>bis</i> c.p.)	Per un periodo non inferiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio delle attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata <i>ex art.</i> 319-<i>bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità; • Pene per il corruttore (321 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-<i>quater</i> c.p.). 	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- <i>bis</i> c.p.)	Per un periodo non inferiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

		<ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); • Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). 	<p>Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). 	<p>Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA. A tal fine, la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** :

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarle o comunque agevolare la commissione;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto del Codice Etico;
- elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- effettuare prestazioni in favore di partner commerciali, consulenti o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con questi instaurato;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico;
- presentare dichiarazioni, documenti, dati o informazioni non rispondenti al vero o comunque incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare le somme eventualmente ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, a tutti i destinatari del Modello 231 è fatto **OBBLIGO** di:

- improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall’Autorità Giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell’Autorità Giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- nelle aree a rischio:
 - attenersi alle procedure e alle regole cautelari previste dalla presente Parte Speciale;
 - segnalare all’Organismo di Vigilanza ovvero al proprio diretto superiore gerarchico, ogni impropria sollecitazione o pressione ricevuta da un soggetto pubblico al fine di ottenere la corresponsione o la promessa di utilità, anche non patrimoniali;
 - evitare ogni conflitto di interessi con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nella selezione di dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o partner commerciali;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo standard validati dall’Amministratore di riferimento e specificanti tutte le condizioni del contratto stesso;
- inserire nei contratti apposite clausole di richiamo alla conoscenza ed al rispetto del Modello e più in generale dei valori cui si ispira la Società, come richiamati anche dal Codice Etico.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

B. Reati informatici e trattamento illecito dei dati | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001.

- Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.

Sulla base dell'analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I.**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati, e precisamente:

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Gestione dei sistemi informatici e dei dati sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • installazione, gestione e utilizzo di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network); • accesso a un sistema informatico o telematico aziendale da parte di utenti interni e/o esterni; • assegnazione e utilizzo delle risorse informatiche ad uso individuale da parte degli utenti interni; • gestione informatica dei documenti elettronici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.); tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un danneggiamento di dati (si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio, limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni). La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe essere astrattamente configurabile, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente della Società acceda, abusivamente, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico di una società concorrente per prendere cognizione di dati riservati durante una negoziazione commerciale; • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.); tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale

			<p>scopo. L'art. 615-quater c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card). La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, una volta procuratesi le credenziali, comunichi o consegni a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettui attacchi di hacking per alterare i dati relativi, ad esempio, ai dossier di negoziazione dei prodotti di una società concorrente; • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.): il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta di chi proceda alla eliminazione o alterazione dei file di un programma informatico della Società, al fine, ad esempio, di far sparire dati compromettenti o di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti della Società. • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo
--	--	--	---

			<p>caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, distrugga documenti informatici detenuti dalla Autorità giudiziaria relativi ad una ipotetica indagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.): il reato si realizza quando l'agente, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. La differenza tra i due reati si ravvisa nella circostanza che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di cui al 635-quater quando riguarda i dati, informazioni, programmi, il delitto di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p. Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635-bis c.p.; • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635-quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso. Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635-quater.
--	--	--	--

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 24-*bis*, D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

a. Gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa.

• **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-*bis* del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 	Da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.) 	Fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

Le funzioni organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- **riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

A tal fine, la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico o a parti di esso ovvero a banche dati di IMMOBILIARE COSTIERA, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Inoltre, a tutti i destinatari del Modello 231 è fatto **OBBLIGO** di:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato-presupposto tra quelle costituenti taluna delle sopra indicate attività sensibili;
- utilizzare i sistemi informatici e gli strumenti aziendali in conformità alle Procedure e Istruzioni Operative definite dalla Società;
- rispettare, nell'uso dei sistemi e degli strumenti informatici, la normativa sulla protezione dei dati personali e le linee guida formulate dall'Autorità Garante per la privacy e nel codice della Privacy D. Lgs. n. 196/2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101);
- svolgere attività di monitoraggio, manutenzione e protezione dei sistemi aziendali;
- includere negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro clausole di non divulgazione delle informazioni.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

C. Reati contro l'industria e il commercio | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-bis1 D. Lgs. n. 231/2001.

- **Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.**

Sulla base dell'analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I.**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati che offendono il bene giuridico dell'industria e del commercio.

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Negoziazione, stipula e gestione contratti nell'industria e nel commercio	<ul style="list-style-type: none"> • Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore; • Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private). • Fabbricazione e messa in vendita di prodotti mendaci e contraffatti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia; • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale; • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; • Vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.): Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine; • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

			<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente; • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.): Costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero da chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte
--	--	--	--

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 24-bis1, D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- a. gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- b. affidamento incarichi professionali e consulenze;

- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-bis del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 	Fino a 500 quote	Nessuna

<ul style="list-style-type: none"> • Vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.); • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 	<p>Fino a 800 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

Le funzioni organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'esercizio delle attività industriali e commerciali devono ispirare la loro azione ai principi generali di lealtà, correttezza e buona fede.

A tal fine, la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- Mettere in circolazione prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato;
- Mettere in circolazione prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
- Mettere in circolazione prodotti che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine false;
- Utilizzare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente o di altra organizzazione in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere;

- Diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, idonei a determinare il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- Avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui organizzazione;
- Compiere atti di violenza o minaccia nei confronti di chiunque, particolarmente nei confronti di persone direttamente e/o indirettamente legate ad organizzazioni concorrenti o di altra organizzazione in genere.

Inoltre, a tutti i destinatari del Modello 231 è fatto **OBBLIGO** di:

- definire dei criteri di valutazione dei fornitori tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi e tali da consentire di identificare, in fase di acquisto, eventuali anomalie nella transazione (ad es. richiesta di svolgimento di operazioni inusuali, prezzi eccessivamente bassi, proposte di singole consegne scaglionate, ecc.) in grado di far desumere la non veridicità della merce acquistata;
- scegliere dei fornitori sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; formalizzare anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste fornitori;
- scegliere dei Partner commerciali dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
- prevedere nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico e, qualora ritenuto opportuno, stabilire che il contratto che regola il rapporto preveda altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- effettuare verifiche delle strutture produttive e dei prodotti e garantire controlli che consentano di evitare la messa in vendita di prodotti che per qualità e caratteristiche tecniche siano non conformi o differenti rispetto a quanto previsto nelle specifiche di prodotto;
- non mettere in atto comportamenti idonei a vendere prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi e vietare a tutti i dipendenti della società di apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi delle merci.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

D. Reati societari | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001.

- Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.

Sulla base dell'analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I.**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati societari, e precisamente:

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Amministrazione, finanza e controllo.	<ul style="list-style-type: none"> • gestione amministrativo e contabile; • predisposizione/approvazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato), dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali che attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; • gestione della fatturazione attiva e contabilità clienti (ciclo attivo); • gestione della contabilità fornitori e delle note di credito/debito (ciclo passivo). 	<ul style="list-style-type: none"> • false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la modifica del Piano dei Conti al fine di: (i) esporre in bilancio, tramite una non corretta classificazione delle stesse, poste valutative non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti; (ii) esporre in bilancio, tramite una non corretta classificazione delle stesse, altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti; • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui gli amministratori della società restituiscano ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, al fine di ridurre il patrimonio imponibile nelle dichiarazioni dei redditi della società. La condotta costituisce un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori; • Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si potrebbe astrattamente configurare per la Società, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi: (i) ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione; (ii) ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;

			<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale o di fusione con altra società o scissione, che viene posta in essere in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. A mero titolo esemplificativo, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si potrebbe in concreto configurare nei casi di determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero esposizione in bilancio di altre poste (anche non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale; • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato di formazione fittizia del capitale si potrebbe in concreto configurare laddove gli amministratori e i soci conferenti ponessero in essere almeno una delle seguenti quattro condotte: (i) attribuire (o far attribuire) azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) sottoscrivere (o far sottoscrivere) reciprocamente azioni o quote; (iii) sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti; (iv) sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante, nel caso di trasformazione sociale, il patrimonio della società. Tali condotte rilevano, comunque, solo se comportano l'effettiva formazione o l'aumento fittizi del capitale sociale.
2	Adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • definizione delle scadenze, delle tempistiche e delle responsabilità attinenti agli adempimenti fiscali; • effettuazione del calcolo delle imposte dirette, predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni; • Liquidazioni e versamenti periodici relativi all'IVA, predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni; • gestione delle ritenute d'acconto; • gestione delle altre imposte e tasse. 	<ul style="list-style-type: none"> • false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la modifica del Piano dei Conti al fine di: (i) esporre in bilancio, tramite una non corretta classificazione delle stesse, poste valutative non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti; (ii) esporre in bilancio, tramite una non corretta classificazione delle stesse, altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti.
3	Gestione affari societari.	<ul style="list-style-type: none"> • pianificazione, approvazione e attuazione di operazioni sul capitale sociale, anche di natura straordinaria, e destinazione dell'utile; 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedito controllo (art. 2625 c.c.): a mero titolo esemplificativo, il reato di impedito controllo si potrebbe configurare nell'ipotesi di mancata correttezza e trasparenza nella condotta degli amministratori e dei loro diretti collaboratori in relazione alla richiesta di informazioni

		<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione, preparazione, partecipazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei soci e delle riunioni del CdA; • gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge. • gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria; • gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie. 	<p>da parte del Collegio Sindacale e/o dei soci, mediante l'occultamento di documenti e l'esibizione parziale o alterata, anche accompagnata da artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo, anche in concorso con altri soggetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui gli amministratori della società restituiscano ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, al fine di ridurre il patrimonio imponibile nelle dichiarazioni dei redditi della società. La condotta costituisce un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori; • Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si potrebbe astrattamente configurare per la Società, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi: (i) ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione; (ii) ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione; • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): a mero titolo esemplificativo, il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi: (i) acquisto di azioni della società controllante: annacquamento del capitale sociale con conseguente riduzione delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali; (ii) acquisto di azioni proprie: possibile violazione dei limiti imposti dalla delibera autorizzativa dell'assemblea, possibilità che le riserve di patrimonio netto non siano sufficienti a costituire la riserva per acquisto di azioni proprie con conseguente riduzione delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali; • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): il reato potrebbe astrattamente configurarsi nei seguenti casi: (i) determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero esposizione in bilancio di altre poste (anche non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale; (ii) determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica,
--	--	---	---

			<p>patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti; (iii) occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti; (iv) esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti; (v) adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es. diritto di opposizione) anche in concorso con altri soggetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omessa comunicazione del conflitto d' interessi (art. 2629 bis c.c.): a mero titolo esemplificativo, il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi si potrebbe astrattamente configurare nei casi di omessa notizia al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale di un'operazione in cui uno dei consiglieri abbia un interesse specifico; • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato di formazione fittizia del capitale si potrebbe in concreto configurare laddove gli amministratori e i soci conferenti ponessero in essere almeno una delle seguenti quattro condotte: (i) attribuire (o far attribuire) azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) sottoscrivere (o far sottoscrivere) reciprocamente azioni o quote; (iii) sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti; (iv) sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante, nel caso di trasformazione sociale, il patrimonio della Società; • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): il reato di illecita influenza sull'assemblea si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, anche in concorso con altri soggetti; • Aggiotaggio (art 2637 c.c.): il reato di aggio si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di diffusione di notizie e dati falsi effettuata con la finalità di alterare il prezzo di mercato di strumenti finanziari non quotati (ad esempio crediti o quote del capitale sociale della Società); • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.): con riferimento alle visite
--	--	--	---

			ispettive dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Dogane, il reato potrebbe essere astrattamente commesso falsificando, ritardando indebitamente o frapponendo qualsiasi altra tipologia di ostacolo alle suddette visite ispettive, in modo da ottenere un indebito vantaggio per l'ente come, ad esempio, la mancata applicazione di sanzioni altrimenti dovute.
--	--	--	--

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- affidamento di incarichi professionali e consulenze;
- gestione della contabilità generale.

- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-ter del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Da 400 a 1.000 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1.000 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote	Nessuna

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Per la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter comma 1, qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo;
- porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto **OBBLIGO** di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in particolare è vietato:
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere, in particolare è vietato:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento e andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società, in particolare è vietato:
 - tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - mettere a disposizione dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
 - rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate, in particolare è vietato:
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

E. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001.

- Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.

Sulla base dell’analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I.**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all’art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/01 sono identificate e valutate nell’ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all’evoluzione delle caratteristiche dell’attività produttiva.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, **non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.** In altri termini, i reati oggetto del presente protocollo di prevenzione potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l’adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all’individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l’eliminazione del rischio, l’operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08 (“DVR”), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza, anche sulla base delle indicazioni fornite dal delegato “HSE” ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008, avente il compito di controllare il rispetto, su tutti i cantieri gestiti da Immobiliare Costiera s.r.l., della normativa di riferimento, con attivazione di un sistema di reportistica volto a rendere informati, sul tema, gli apicali e l’OdV.

Di seguito, quindi, le attività sensibili:

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
--	----------------------	--------------------	----------------------

<p>1</p>	<p>Pianificazione, gestione, controllo e riesame nell'ambito del sistema di gestione qualità, salute, sicurezza e ambiente (Q-HSE).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di manutenzione e/o ispezione degli asset aziendali e delle imprese esecutrici (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettrodomestici) al fine di garantirne l'integrità e l'adeguatezza nel tempo di asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente e di pubblica incolumità; • Rischi per la sicurezza; • Rischi igienico-ambientale; • Esposizione ad agenti biologici; • Esposizione ad agenti chimici; • Esposizione ad inquinanti aerodispersi; • Inalazione di polveri e fibre; • Inalazioni di polveri e/o fumi; • Esposizione a Radom; • Esposizione ad agenti fisici; • Rischi organizzativi; • Attività di supervisione HSE presso cantieri temporanei o mobili; • Attività di supervisione HSE in aree esterne a siti; • Gestione delle emergenze; • Gestione degli accessi fisici agli Uffici direzionali, siti produttivi e/o di estrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e quello di lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configurano, rispettivamente con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave² o gravissima³. Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello. I reati considerati in questo Protocollo sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello organizzativo. Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa. A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento; • Omicidio colposo (art. 589 c.p.): Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
----------	---	--	--

² In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: "La lesione personale è **grave**, e si applica la pena da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...)"

³ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: "La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

			<p>lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
2	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza.	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di manutenzione e/o ispezione degli asset aziendali e delle imprese esecutrici (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettrodomestici) al fine di garantirne l'integrità e l'adeguatezza nel tempo di asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente e di pubblica incolumità; • Rischi per la sicurezza; • Rischi igienico-ambientale; • Rischi organizzativi; • Attività di supervisione HSE presso cantieri temporanei o mobili; • Attività di supervisione HSE in aree esterne a siti; • Gestione delle emergenze; • Gestione degli accessi fisici agli Uffici direzionali, siti produttivi e/o di estrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e quello di lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configurano, rispettivamente con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave⁴ o gravissima⁵. Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello. I reati considerati in questo Protocollo sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello organizzativo. Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità

⁴ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: "La lesione personale è **grave**, e si applica la pena da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...)"

⁵ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: "La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

			<p>dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa. A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omicidio colposo (art. 589 c.p.): Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici; • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
3	Rapporti con i fornitori e/o imprese esecutrici con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di manutenzione e/o ispezione degli asset aziendali e delle imprese esecutrici (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettrodomestici) al fine di garantirne l'integrità e l'adeguatezza nel tempo di asset in relazione ai quali insistono 	<ul style="list-style-type: none"> • il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e quello di lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configurano, rispettivamente con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave⁶ o gravissima⁷. Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme

⁶ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: "La lesione personale è **grave**, e si applica la pena da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...)"

⁷ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: "La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

		<p>obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente e di pubblica incolumità;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi per la sicurezza; • Rischi igienico-ambientale; • Esposizione ad agenti biologici; • Esposizione ad agenti chimici; • Esposizione ad inquinanti aerodispersi; • Inalazione di polveri e fibre; • Inalazioni di polveri e/o fumi; • Esposizione a Radom; • Esposizione ad agenti fisici; • Rischi organizzativi; • Attività di supervisione HSE presso cantieri temporanei o mobili; • Attività di supervisione HSE in aree esterne a siti; • Gestione delle emergenze; • Gestione degli accessi fisici agli Uffici direzionali, siti produttivi e/o di estrazione. 	<p>sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello. I reati considerati in questo Protocollo sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello organizzativo. Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa. A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omicidio colposo (art. 589 c.p.): Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici; • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
--	--	--	---

			lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
--	--	--	---

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti. In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*septies*, D.Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- d. gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- e. affidamento di incarichi professionali e consulenze;
- f. gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale.

- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*septies* del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231, per le ragioni già illustrate.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1.000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Fino sei mesi

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza:

- Datore di Lavoro e Suo delegato;
- Dirigenti;
- Preposti, lavoratori.

In particolare, sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti *ex art.* 17 D.Lgs. n. 81/08:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29 D.Lgs. n. 81/08;
- la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17 D.Lgs. n. 81/08 attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'art. 16, D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 16 D.Lgs. n. 81/08, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'art. 16, comma 3-*bis*.

Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 184 nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 c.c., qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posto *ex lege* in capo al datore di lavoro.

In particolare, datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori e medici competenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 195 e 206. In base al disposto dell'articolo 31, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32.

A tal fine la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies*);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali irregolarità in materia delle quali venissero a conoscenza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto **OBBLIGO** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- garantire l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- garantire l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- promuovere il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- consentire le attività di sorveglianza sanitaria;
- consentire le attività di formazione e informazione del personale;
- adempiere alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- adoperarsi per l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- consentire le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai Terzi:

- gli **appaltatori e i subappaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con la Società per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, la Società provvede a predisporre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

La società, avente un ruolo di generale contractor che subappalta, integralmente, i lavori da svolgere ad imprese esecutrici, ha adottato un sistema di delega di funzioni "HSE" ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 idoneo a garantire il rispetto della normativa applicabile, coincidente, in particolare, con il CAPO I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – del d.lgs. n. 81/2008.

Al delegato sono state attribuite le funzioni di:

- a) supervisionare, coordinare, gestire, pianificare e disporre ogni attività che sia direttamente e/o indirettamente pertinente e/o connessa al servizio di supervisione H.S.E. che gli operatori Immobiliare Costiera s.r.l. svolgono a supporto di committenti e subappaltatori nei cantieri di sua competenza.
- b) rispettare tutti gli obblighi previsti dai suddetti articoli e, in particolare, quelli indicati dall'art. 97, co. 2 e 3 (rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 26; coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96; verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione);
- c) accertare il possesso dei requisiti indispensabili per il riconoscimento della idoneità tecnico-professionale delle Imprese proposte per l'affidamento dei lavori in sub-appalto e valutare il rispetto delle medesime imprese esecutrici delle norme suindicate in materia di salute e sicurezza e del corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti ex art. 96 d.lgs. n. 81/2008;
- d) eliminare tempestivamente i rischi imminenti di pericolo e/o di danno per l'ambiente e, ove ciò non sia possibile, gestirli tempestivamente riducendo al minimo i rischi anzidetti, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- e) esercitare tutti i più ampi poteri di organizzazione, gestione e controllo delle tematiche di sicurezza e ambientali, compresa la facoltà di avvalersi dell'ausilio degli uffici tecnici interni, di consulenti tecnici esterni e di legali esterni, purché di comprovata esperienza in suddette materie, opportunamente individuati e preventivamente condivisi con il Datore di Lavoro, che si rendano assolutamente necessari per l'espletamento delle funzioni delegate in alcun modo diversamente assolvibili, ivi inclusa l'autonomia di spesa nell'ambito del budget assegnatogli;
- f) segnalare all'Organismo di Vigilanza in persona dell'Avv. Gianmarco Lorenzi ogni situazione di violazione, anche potenziale, dei principi generali di comportamento dettati nel Codice Etico e degli standard comportamentali di diligenza dettati nel protocollo della Parte Speciale del Modello 231 e delle connesse procedure e/o istruzioni operative in materia "H.S.E.";
- g) eliminare tempestivamente i rischi imminenti di pericolo e/o di danno per la sicurezza e per l'ambiente e, ove ciò non sia possibile, gestirli tempestivamente riducendo al minimo i rischi anzidetti, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- h) controllare l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici, degli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori che operano sui cantieri.

Il delegato comunicherà al datore di lavoro e all'Organismo di Vigilanza di Immobiliare Costiera s.r.l. (PEC: amministrazione@pec.immobiliare-costiera.com; email datore di lavoro e Odv: fernando.dipaolo@immobiliare-costiera.com; gianmarco.lorenzi@immobiliare-costiera.com):

- con immediatezza ed all'occorrenza le criticità rilevate sul mancato rispetto degli obblighi indicati nei punti a), b) e c) del presente atto, comunicando altresì eventualmente le eventuali azioni attuate o da attuare per il superamento della criticità, e la spesa eventualmente sostenuta nei limiti della presente;
- mensilmente un breve "Rapporto di esercizio delle deleghe" generale e periodico sull'evoluzione dell'attività svolta e sul rispetto, in tutti i cantieri, della normativa di riferimento, comunicando altresì eventualmente le eventuali criticità riscontrate nel mese corrente, le azioni attuate o da attuare per il superamento della criticità, e la spesa eventualmente sostenuta nei limiti della presente.

La Società deve formalizzare acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta deve essere registrata.

La Società procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

Inoltre, la Società ha individuato un Responsabile del Sistema di gestione integrato e un Servizio di Sistema integrato che si occupa di mantenere attivo il Sistema di gestione integrato sicurezza e ambiente.

F. Reati di ricettazione, riciclaggio e di autoriciclaggio dei proventi di attività criminose | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001.

- Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.

Sulla base dell'analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e di autoriciclaggio dei proventi di attività criminose, e precisamente:

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Amministrazione, finanza e controllo.	<ul style="list-style-type: none"> • gestione amministrativo e contabile; • gestione della fatturazione attiva e contabilità clienti (ciclo attivo); • gestione della contabilità fornitori e delle note di credito/debito (ciclo passivo); • gestione del recupero crediti. 	<ul style="list-style-type: none"> • ricettazione (art. 648 c.p.): a seguito della dolosa omissione dei controlli predisposti dalla società in merito alle modalità e alle regole di emissione, contabilizzazione o archiviazione delle fatture attive e delle note di credito, il soggetto riferibile alla società potrebbe emettere/contabilizzare/archiviare una fattura avente ad oggetto l'acquisto di utilità proveniente da un precedente delitto; • riciclaggio (art. 648-bis c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, tramite emissione di fatture attive relative a vendite fittizie di beni e/o servizi, al fine di incassare denaro proveniente da illecito; il personale della Società potrebbe in seguito riaccreditare tali somme (o parte di esse) sui conti correnti delle controparti, giustificandole formalmente come pagamento di servizi di consulenza, in realtà non ricevuti; • autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, tramite l'impiego, la sostituzione, il trasferimento o qualunque altra attività volta ad occultare la reale provenienza del denaro derivante da vendite di beni e/o servizi per i quali non sono state emesse fatture.
2	Approvvigionamenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del processo di selezione del fornitore/professionista; • Formalizzazione del rapporto con il fornitore/professionista; • Formalizzazione del rapporto. 	<ul style="list-style-type: none"> • ricettazione (art. 648 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, acquistando servizi a prezzo notevolmente inferiore rispetto a quelli di mercato usualmente praticati, accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita provengano da un precedente reato;

			<ul style="list-style-type: none"> • riciclaggio (art. 648-bis c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, acquistando servizi con il denaro proveniente da un precedente delitto (es. reato tributario), commesso, ad esempio, da altre società del Gruppo; • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, acquistando servizi (es. acquisto di cespiti) con denaro proveniente, ad esempio, da un reato tributario compiuto da altra società del gruppo (c.d. "fondi neri") e successivamente tali beni siano utilizzati in attività finanziarie o economiche; • autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, acquistando servizi con il denaro proveniente da un precedente delitto (es. reato tributario), commesso dallo stesso soggetto che procede all'acquisto.
3	Gestione affari societari.	<ul style="list-style-type: none"> • gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria; • gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie. 	<ul style="list-style-type: none"> • riciclaggio (art. 648 bis c.p.): il coinvolgimento della Società in episodi di riciclaggio potrebbe verificarsi, a titolo esemplificativo, per effetto di acquisizione, a scopo di stabile investimento, di partecipazioni al capitale sociale di soggetti non affidabili, in quanto, ad esempio, collegati alla criminalità organizzata o in quanto dediti a pratiche illecite nella conduzione degli affari. Tali operazioni, ad esempio, potrebbero anche essere realizzate a condizioni non vantaggiose per la Società e/o potrebbero avere oggetti non inerenti all'attività svolta e/o essere in contrasto con le sue esigenze operative (ad esempio, in contrasto con le esigenze di tesoreria); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, mediante una ricapitalizzazione della Società/aumenti di capitale sociale con denaro proveniente da flussi non tracciabili (disponibilità liquide extracontabili o utilizzo di schemi societari formalmente intestatari delle disponibilità stesse, conti correnti intestati a soggetti diversi dai Soci); • autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.): l'attività criminosa potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, mediante la distribuzione di utili al solo fine di impiegare denaro proveniente da delitti non colposi commessi anche dalla Società stessa (Es. evasione/elusione fiscale, attività terroristiche, ecc.).

- **Le aree a rischio reato "strumentali" alle attività sensibili.**

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- a. gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- b. affidamento di incarichi professionali e consulenze;
- c. gestione della contabilità generale.

- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*octies* del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); • Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) 	Da 200 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	Da 400 a 1.000 quote	<ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies*);
- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
 - trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 2.999,99 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);
 - emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a euro 1.000 senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto **OBBLIGO** in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività Sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati de quo;
- con riferimento ai pagamenti, devono essere scrupolosamente rispettati i limiti all'utilizzo dei contanti previsti dalla normativa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 231/2007;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni intercompany, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna – ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

G. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-*octies*1 D. Lgs. n. 231/2001.

- Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.

Sulla base dell'analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I.**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti.

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Gestione dei mezzi di pagamento diversi dal contante	<ul style="list-style-type: none"> • Riscossione delle vendite (es. di crediti) mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Pagamento di fatture emesse da fornitori, creditori o dipendenti con strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Accesso ai sistemi informatici interni e loro sviluppo interno. • Gestione e acquisto di banche dati e software aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): Viene incriminata la condotta di chi, al fine di trarre un profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; viene altresì punito chi, per trarre profitto, falsifica o altera gli strumenti o i documenti citati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali documenti o quelli di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi; • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.): Viene incriminata la condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati o sono specificamente adattati al medesimo scopo; • Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.): Viene punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi fraudolentemente trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione

			<p>dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Si applica la medesima pena a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o concessioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frode informatica (art. 640-ter, co. 2, c.p.): Viene punito chi commette il delitto di frode informatica che produce il trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale attraverso l'abuso della qualità di operatore del sistema;
--	--	--	--

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 24-*octies*1, D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- gestione della contabilità generale.

- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-*bis* del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): 	Da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.): • Frode informatica (art. 640-ter, co. 2, c.p.): 	Fino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.): 	Da 250 a 600 quote	

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

A tal fine, la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- Gestire l'eventuale sviluppo di software o di dispositivi funzionali all'erogazione di servizi di pagamento senza misure organizzative e tecniche idonee a garantire che i prodotti realizzati non abbiano caratteristiche di progettazione tali da consentire la commissione di tali reati;
- Corrispondere pagamenti per conto della società a fornitori, creditori o dipendenti con canali e servizi di pagamento abilitati in base alle normative di riferimento;
- Usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – al fine di realizzare profitto;
- Possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- Produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Inoltre, a tutti i destinatari del Modello 231 è fatto **OBBLIGO** di:

- Gestire i flussi monetari mediante l'utilizzo di canali e servizi di pagamento abilitati in base alle normative di riferimento;
- Rispettare l'elenco degli intermediari per i servizi di pagamento abilitati in Italia previsti sul sito ufficiale della Banca d'Italia;
- Rispettare l'elenco degli intermediari per i servizi di pagamento abilitati all'estero mediante la verifica degli estremi delle autorizzazioni rilasciate dalle altre Autorità di Vigilanza nazionali;
- Garantire la legittima provenienza ed il lecito utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante;
- Identificare i soggetti autorizzati o delegati ad eseguire i pagamenti per conto della società;
- Gestire i flussi monetari attuati con valuta virtuale mediante l'utilizzo di canali e servizi di pagamento abilitati in base alle normative di riferimento;
- Prevedere nei contratti conclusi con soggetti esterni apposite clausole aventi ad oggetto il rispetto della normativa sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

H. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell’illecito amministrativo ex art. 25-*decies* D. Lgs. n. 231/2001.

- **Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.**

Sulla base dell’analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I.**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria, e precisamente:

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Gestione del contenzioso e dei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in tema di dichiarazioni all’autorità giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> • gestione dei rapporti e delle comunicazioni con organi e/o esponenti dell’Autorità Giudiziaria; • gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale, attivo e passivo, e arbitrario che coinvolge o interessa la Società in procedimenti della giurisdizione penale; • gestione dei rapporti aziendali con la persona chiamata a rendere testimonianza in un procedimento penale che coinvolge o interessa la Società. 	<ul style="list-style-type: none"> • induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): l’attività criminosa potrebbe realizzarsi, in via esemplificativa, inducendo, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, personale della Società a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L’analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all’art. 25-*decies* D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- affidamento incarichi professionali e consulenze;
- affidamento dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale.

- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-*decies* del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Articolo 377-bis c.p.	Fino a 500 quote	Nessuna

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo;
- porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del reato di Induzione, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.
- esercitare, direttamente o indirettamente, pressioni per indurre il personale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- promettere indebiti vantaggi (ad es. mediante avanzamenti di carriera aziendali o aumenti di stipendio), per indurre il personale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- effettuare prestazioni in favore di partner commerciali, consulenti o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con questi instaurato;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico;
- presentare dichiarazioni, documenti, dati o informazioni non rispondenti al vero o comunque incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio;
- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel procedimento penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- richiedere a terze parti di condurre le attività di cui ai punti precedenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto **OBBLIGO** di:

- improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede;

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

I. Reati ambientali | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001.

- Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.

Sulla base dell'analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I.**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati ambientali e precisamente:

- **Area a rischio-reato: “Gestione dei rifiuti e scarico di acque reflue industriali” e “Gestione della compliance Q-HSE”:**

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Gestione dei rifiuti e scarico di acque reflue industriali	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti; • Raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti; • Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti; • Ottenimento o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico legittimo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il reato di cui all'articolo 137 del D.Lgs. n. 152/2006 punisce: 1) l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure l'effettuazione o il mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; 2) Le condotte descritte al comma 1 riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 3) l'effettuazione, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; 4) omissis; 5) In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 6) Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma; omissis; 11) Mancata osservazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104; 13) Scarico, nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (omissis).

			<ul style="list-style-type: none"> • Il reato di cui all'articolo 256 del D.Lgs.n. 152/2006 potrebbe astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: (i) effettui attività di raccolta, trasporto (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal codice dell'Ambiente (comma 1); (ii) gestisca o realizzi discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo periodo) e/o di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo). Perché si configuri la fattispecie in esame e, dunque, si possa definire costituita una discarica, è necessaria la condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti (anche in una zona interna al luogo di produzione degli stessi) e il degrado dell'area, che si considera sussistente nel caso in cui sia rilevante la quantità di rifiuti depositata; (iii) effettui miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa (comma 5); (iv) effettui il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6, primo periodo). In relazione alle fattispecie di reato sopra indicate, può assumere rilievo il processo di qualificazione di sottoprodotti/rifiuti, con conseguente applicazione di disciplina non appropriata alla tipologia di prodotto (es. materiali derivanti dall'attività primaria di produzione, acque di lavaggio, acque di falda, etc.), in maniera non conforme alle best practice; • Il reato di cui all'articolo 257 del D.Lgs. n. 152/2006 (bonifica dei siti) potrebbe configurarsi, in astratto, nel caso in cui un soggetto apicale o subordinato ponga in essere, nell'interesse o a vantaggio della Immobiliare Costiera s.r.l., l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ... se non provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato all'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Ovvero quando non effettui la comunicazione di cui all'articolo 242 TUA. • Il reato di cui all'articolo 258 del D.Lgs.n. 152/2006 può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: (i) nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca indicazioni false o incomplete sulla natura, composizione e
--	--	--	---

			<p>caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (comma 4, secondo periodo, prima parte); (ii) nel trasporto dei rifiuti, faccia uso di un certificato di analisi falso (comma 4, secondo periodo, seconda parte);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il reato di cui all'articolo 260 del D.Lgs.n. 152/2006 potrebbe astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società e, per conseguire un ingiusto profitto, un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale – con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate – ceda, riceva, trasporti, esporti e importi ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestisca gli stessi in totale assenza di autorizzazione (attività clandestina) o sulla base di autorizzazioni scadute o con modalità difformi da quelle indicate nell'autorizzazione medesima (comma 1). Si precisa che la nozione di ingente quantità di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che singolarmente considerate potrebbero gestire anche quantità di modesta entità. La condotta può essere estremamente variegata in quanto la norma (nella seconda parte del comma 1) fa riferimento generico alla "gestione" di ingenti quantitativi di rifiuti, dovendosi intendere ricompresa qualsiasi forma di movimentazione degli stessi. In relazione a questa fattispecie di reato, può assumere rilievo il processo di qualificazione di sottoprodotti/rifiuti, con conseguente applicazione di disciplina non appropriata alla tipologia di prodotto (es. materiali derivanti dall'attività primaria di produzione, etc.). In caso di rifiuti ad alta radioattività, si applica un'aggravante di pena (comma 2). • il reato di cui all'articolo 260-bis del D.Lgs.n. 152/2006 potrebbe astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: (i) nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (ex SISTRI), fornisca informazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (comma 6, prima parte); (ii) inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6, seconda parte). I successivi commi descrivono fattispecie proprie dei trasportatori (i quali soltanto possono essere autori della condotta sanzionata). In ogni caso, l'ente potrebbe essere sanzionato per concorso nel reato dei propri apicali o sottoposti e sempre che sussista un interesse o vantaggio. In particolare, questi ultimi potrebbero concorrere con la condotta del
--	--	--	--

			<p>trasportatore che: (i) ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati (comma 7, secondo periodo); (ii) faccia uso durante il trasporto di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo); (iii) utilizzi, durante il trasporto di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi (nel caso di rifiuti pericolosi la condotta viene sanzionata con l'aggravante), una copia cartacea della scheda di movimentazione dei rifiuti fraudolentemente alterata (comma 8).</p>
2	<p>Pianificazione, gestione, controllo e riesame del sistema di gestione qualità, salute, sicurezza e ambiente (Q-HSE).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pianificazione, gestione, controllo e riesame nell'ambito del sistema di gestione qualità, salute, sicurezza e ambiente (Q.HSE); • identificazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali; • rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il reato di cui all'articolo 256 del D.Lgs.n. 152/2006 potrebbe astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: (i) effettui attività di raccolta, trasporto (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal codice dell'Ambiente (comma 1); (ii) gestisca o realizzi discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo periodo) e/o di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo). Perché si configuri la fattispecie in esame e, dunque, si possa definire costituita una discarica, è necessaria la condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti (anche in una zona interna al luogo di produzione degli stessi) e il degrado dell'area, che si considera sussistente nel caso in cui sia rilevante la quantità di rifiuti depositata; (iii) effettui miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa (comma 5); (iv) effettui il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6, primo periodo). In relazione alle fattispecie di reato sopra indicate, può assumere rilievo il processo di qualificazione di sottoprodotti/rifiuti, con conseguente applicazione di disciplina non appropriata alla tipologia di prodotto (es. materiali derivanti dall'attività primaria di produzione, acque di lavaggio, acque di falda, etc.), in maniera non conforme alle best practice.

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L’analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all’art. 25-*undecies* D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- a. Affidamento incarichi professionali e consulenze;
 - b. Gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
 - c. Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale.
- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-*undecies* del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 256, comma 1, lett. a)	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo	Da 200 a 300 quote	Si, fino sei mesi
Art. 256, comma 5	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 2	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260, comma 1	Da 300 a 500 quote	Si, da sei mesi fino all’interdizione definitiva
Art. 260, comma 2	Da 400 a 800 quote	Si, da sei mesi fino all’interdizione definitiva
Art. 260-bis, comma 6,	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-bis, comma 8, primo periodo	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo	Da 200 a 300 quote	Nessuna
Art. 279, comma 5	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 452-bis c.p.	Da 250 a 600 quote	Si, fino a massimo 1 anno
Art. 452-quater c.p.	Da 400 a 800 quote	Si
Art. 452-quinquies c.p.	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Art. 452-octies c.p.	Da 300 a 1.000 quote	Nessuna
Art. 452-sexies c.p.	Da 250 a 600 quote	Nessuna

Art. 727-bis c.p.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 733-bis c.p.	Fino a 250 quote	Nessuna

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

Le funzioni organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti in ambito ambientale, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti e il successivo conferimento in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse si verificano.

la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies*);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La Società, inoltre, prevede:

- l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale;
- la presenza di una rendicontazione formalizzata sui poteri delegati relativi al tema di cui sopra, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze;
- l'esistenza di un processo di pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa anche con riferimento alle spese in materia di ambiente;
- la definizione di adeguate modalità di controllo dello stato di conformità rispetto alla normativa vigente in materia ambientale e assicurandone la tracciabilità;

- l'inserimento nei contratti con i fornitori di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili e di clausole *ad hoc ex* D.Lgs. n. 231/01, con particolare riferimento ai reati ambientali applicabili;
- la definizione di ruoli, responsabilità di soggetti responsabili di eventuali incontri con Enti/Autorità Competenti in materia ambientale, assicurandone la tracciabilità.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto **OBBLIGO** di:

- dare attuazione al programma aziendale di protezione dell'ambiente;
- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal delegato HSE, ai fini della protezione dell'ambiente;
- effettuare controlli periodici sulle prestazioni ambientali;
- eseguire gli Audit interni secondo le modalità e la periodicità definita dalla Società;
- segnalare immediatamente al delegato HSE eventuali situazioni di non adeguatezza del Sistema Q-HSE, nonché altre eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- partecipare ai corsi di formazione sulla politica adottata dalla Società in tema di ambiente;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente.

L'attività di avvio al recupero deve avvenire presso impianti appositamente autorizzati, la scelta dei recuperatori finali viene gestita dagli uffici che acquisiscono le opportune informazioni sulle autorizzazioni e sulla disponibilità ad accettare conferimenti e sugli eventuali costi di gestione, tali attività devono comunque tenere conto del principio di prossimità e di ottimizzazione economica.

La società impone verifiche periodiche a carico del responsabile alla sicurezza in materia HSE con obbligo di informativa scritta al Consiglio di Amministrazione, inserendo in copia l'OdV. La società pone a base della propria attività e della attività svolta da dipendenti, collaboratori e stakeholder la corretta gestione dei rifiuti disponendo il divieto assoluto di traffici, ricezione, trasferimento e qualsiasi altra attività ritenuta illecita e penalmente rilevante.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta; allo stesso viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

La società, avente un ruolo di generale contractor che subappalta, integralmente, i lavori da svolgere ad imprese esecutrici, ha adottato un sistema di delega di funzioni "HSE" *ex art.* 16 d.lgs. n. 81/2008 idoneo a garantire il rispetto della normativa applicabile, coincidente, in particolare, con il CAPO I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – del d.lgs. n. 81/2008.

Al delegato sono state attribuite le funzioni di:

- i) supervisionare, coordinare, gestire, pianificare e disporre ogni attività che sia direttamente e/o indirettamente pertinente e/o connessa al servizio di supervisione H.S.E. che gli operatori Immobiliare Costiera s.r.l. svolgono a supporto di committenti e subappaltatori nei cantieri di sua competenza.
- j) rispettare tutti gli obblighi previsti dai suddetti articoli e, in particolare, quelli indicati dall'art. 97, co. 2 e 3 (rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 26; coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96; verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione);
- k) accertare il possesso dei requisiti indispensabili per il riconoscimento della idoneità tecnico-professionale delle Imprese proposte per l'affidamento dei lavori in sub-appalto e valutare il rispetto delle medesime imprese esecutrici delle norme suindicate in materia di salute e sicurezza e del corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti *ex art.* 96 d.lgs. n. 81/2008;
- l) eliminare tempestivamente i rischi imminenti di pericolo e/o di danno per l'ambiente e, ove ciò non sia possibile, gestirli tempestivamente riducendo al minimo i rischi anzidetti, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

- m) esercitare tutti i più ampi poteri di organizzazione, gestione e controllo delle tematiche di sicurezza e ambientali, compresa la facoltà di avvalersi dell'ausilio degli uffici tecnici interni, di consulenti tecnici esterni e di legali esterni, purché di comprovata esperienza in suddette materie, opportunamente individuati e preventivamente condivisi con il Datore di Lavoro, che si rendano assolutamente necessari per l'espletamento delle funzioni delegate in alcun modo diversamente assolvibili, ivi inclusa l'autonomia di spesa nell'ambito del budget assegnatogli;
- n) segnalare all'Organismo di Vigilanza in persona dell'Avv. Gianmarco Lorenzi ogni situazione di violazione, anche potenziale, dei principi generali di comportamento dettati nel Codice Etico e degli standard comportamentali di diligenza dettati nel protocollo della Parte Speciale del Modello 231 e delle connesse procedure e/o istruzioni operative in materia "H.S.E.";
- o) eliminare tempestivamente i rischi imminenti di pericolo e/o di danno per la sicurezza e per l'ambiente e, ove ciò non sia possibile, gestirli tempestivamente riducendo al minimo i rischi anzidetti, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- p) controllare l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici, degli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori che operano sui cantieri.

Il delegato comunicherà al datore di lavoro e all'Organismo di Vigilanza di Immobiliare Costiera s.r.l. (PEC: amministrazione@pec.immobiliare-costiera.com; email datore di lavoro e Odv: fernando.dipaolo@immobiliare-costiera.com; gianmarco.lorenzi@immobiliare-costiera.com):

- con immediatezza ed all'occorrenza le criticità rilevate sul mancato rispetto degli obblighi indicati nei punti a), b) e c) del presente atto, comunicando altresì eventualmente le eventuali azioni attuate o da attuare per il superamento della criticità, e la spesa eventualmente sostenuta nei limiti della presente;
- mensilmente un breve "Rapporto di esercizio delle deleghe" generale e periodico sull'evoluzione dell'attività svolta e sul rispetto, in tutti i cantieri, della normativa di riferimento, comunicando altresì eventualmente le eventuali criticità riscontrate nel mese corrente, le azioni attuate o da attuare per il superamento della criticità, e la spesa eventualmente sostenuta nei limiti della presente.

J. Reati tributari | Protocollo di prevenzione del rischio di reato presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001.

- Le “attività sensibili” nel cui ambito possono essere commessi reati.

Sulla base dell'analisi di rischio (Risk assessment - **Allegato I.**), sono state identificate le seguenti **attività sensibili** in relazione ai reati tributari, e precisamente:

▪ **Area a rischio-reato n. 1: “Amministrazione, finanza e controllo”:**

	Aree a rischio reato	Attività sensibili	Fattispecie di reato
1	Amministrazione, finanza e controllo.	<ul style="list-style-type: none"> • gestione della fatturazione attiva e contabilità clienti (ciclo attivo); • gestione della contabilità fornitori e delle note di credito/debito (ciclo passivo); • gestione del recupero crediti; • gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizza (o detiene al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di operazioni inesistenti (in tutto o in parte); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi come, ad esempio, stipendi di personale già cessato ovvero semplicemente inesistente, mediante alterazione delle buste paga ed effettuando un'indebita deduzione dei costi; • Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000): la società, fuori dai casi previsti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o di altri artifici, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore

			<p>al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad euro due;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000): la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila; • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. n. 74/2000): la società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accreditato, ecc.) per operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti nell'ambito della ricezione di sponsorizzazione o contributi; • Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000): la società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari; • Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000): la società non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, o crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2	Adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • evasione delle richieste di acquisizione da parte degli ispettori di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione; • definizione delle scadenze, delle tempistiche e delle responsabilità attinenti agli adempimenti fiscali; • gestione dei rapporti con i consulenti/professionisti esterni; • effettuazione del calcolo delle imposte dirette, predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni; • Liquidazioni e versamenti periodici relativi all'IVA, predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizza (o detiene al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di operazioni inesistenti (in tutto o in parte); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al

		<ul style="list-style-type: none"> • gestione delle ritenute d'acconto; • gestione delle altre imposte e tasse. 	<p>fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi come, ad esempio, stipendi di personale già cessato ovvero semplicemente inesistente, mediante alterazione delle buste paga ed effettuando un'indebita deduzione dei costi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000): la società, fuori dai casi previsti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o di altri artifici, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad euro due; • Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000): la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila; • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. n. 74/2000): la società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.) per operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti nell'ambito della ricezione di sponsorizzazione o contributi; • Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000): la società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari; • Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000): la società non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
--	--	---	--

			<p>sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, o crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, documenta degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, all'interno della documentazione presentata ai fini di una procedura di transazione fiscale.
3	Flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • gestione di poteri di firma per l'apertura di conti correnti bancari e operatività sugli stessi; • gestione dei pagamenti; • gestione degli incassi; • gestione della cassa aziendale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizza (o detiene al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di operazioni inesistenti (in tutto o in parte); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi come, ad esempio, stipendi di personale già cessato ovvero semplicemente inesistente, mediante alterazione delle buste paga ed effettuando un'indebita deduzione dei costi; • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, documenta degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, all'interno della documentazione presentata ai fini di una procedura di transazione fiscale
4	Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> • processo di qualifica fornitori e gestione dell'anagrafica dei fornitori e professionisti; • definizione dell'offerta e gestione dell'ordine; • gestione dei fabbisogni; • gestione del processo di selezione del fornitore/professionista; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizza (o detiene al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di operazioni inesistenti (in tutto o in parte);

		<ul style="list-style-type: none"> • formalizzazione del rapporto con il fornitore/professionista; • gestione accettazione dei servizi; • valutazione del fornitore/professionista. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, documenta degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, all'interno della documentazione presentata ai fini di una procedura di transazione fiscale.
5	Gestione del contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> • gestione del contenzioso attivo e passivo in materia tributaria e fiscale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizza (o detiene al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di operazioni inesistenti (in tutto o in parte); • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, documenta degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, all'interno della documentazione presentata ai fini di una procedura di transazione fiscale.
6	Gestione e amministrazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> • definizione del budget e gestione dei fabbisogni di assunzione; • gestione delle spese di trasferta e rappresentanza; • calcolo di stipendi/salari e predisposizione dei cedolini (paghe); • gestione dell'anagrafica dei dipendenti; • Predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive (es. adempimenti contributivi e previdenziali a carico dell'azienda, gestione posizioni assicurative, calcolo dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti e relativa dichiarazione, ecc). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizza (o detiene al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di operazioni inesistenti (in tutto o in parte); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000): la Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi come, ad esempio, stipendi di personale già cessato ovvero semplicemente inesistente, mediante alterazione delle buste paga ed effettuando un'indebita deduzione dei costi; • Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000): la società, fuori dai casi previsti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o di altri artifici, al fine di evadere

			<p>le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad euro due;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000): la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.
--	--	--	--

- **Le aree a rischio reato “strumentali” alle attività sensibili.**

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente alle aree a rischio reato direttamente esposte al rischio di realizzazione dei reati presupposto ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- d. gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- e. gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- f. affidamento incarichi professionali e consulenze.

- **Sanzioni.**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto 231.

Fattispecie di reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro (art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000); 	Fino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro (art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2, D. Lgs. 74/2000); • Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro (art. 8, comma 2, D. Lgs. 74/2000); • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000); • Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000); • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000) 	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 231/2001 il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

- **Norme di comportamento generale.**

Tutte le attività sensibili, a prescindere dal loro livello di rischio penale, devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle norme del Modello 231, dei protocolli di prevenzione del rischio-reato e del Codice Etico di IMMOBILIARE COSTIERA.

la Società richiede a tutti i destinatari del Modello 231 il rigoroso rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. In particolare, è fatto **DIVIETO** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*quiquiesdecies*);
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
 - trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 2.999,99 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);
 - emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a euro 1.000 senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto **OBBLIGO** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività Sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni intercompany, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente chi di dovere – nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna – ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

K. Le aree “strumentali” alle attività sensibili individuate nelle aree “a rischio reato”.

- **Le aree “strumentali” alle attività sensibili individuate nelle aree “a rischio reato” nel cui ambito possono essere commessi reati.**

L’analisi dei rischi alla base del presente documento non si è limitata a prendere in considerazione le attività nell’ambito delle quali è astrattamente possibile commettere i reati previsti dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001.

Sono stati presi in considerazione anche quei processi aziendali nell’ambito dei quali soggetti riferibili alla Società potrebbero, in astratto, tenere comportamenti idonei a preparare o agevolare la commissione di reati nell’ambito delle attività a rischio “diretto” affrontate nelle precedenti sezioni della Parte Speciale. Tali processi si definiscono quindi “strumentali” in quanto, per l’appunto, in grado di ospitare condotte non necessariamente dotate di immediata rilevanza penale, ma propedeutiche alla realizzazione dei reati presupposto.

In IMMOBILIARE COSTIERA sono state identificate le seguenti **aree “strumentali”**:

- gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa;
- gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- affidamento incarichi professionali e consulenze;
- gestione della contabilità generale.

Più nel dettaglio:

	Aree strumentali	Attività sensibili	Fattispecie di reato
a.	Gestione dei flussi monetari, incassi, pagamenti e piccola cassa	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari; • gestione degli incassi e dei pagamenti; • gestione del denaro contante; • gestione del credito e dei rapporti con le banche; • gestione dei rimborsi spese. • gestione delle risorse dedicate alla tutela della normativa ambientale e dei rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e frode in agricoltura (art. 24, D. Lgs. 231/2001); • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25, D. Lgs. 231/2001); • Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis1, D. Lgs. 231/2001); • Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001); • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della

			<p>salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001); ● Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1, D. Lgs. 231/2001) ● Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001). ● Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001).
b.	Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale.	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestione del processo di selezione del fornitore/professionista; ● Formalizzazione del rapporto con il fornitore/professionista; ● Formalizzazione del rapporto. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D. Lgs. 231/2001); ● Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001, con specifico riferimento ai reati di Corruzione tra privati, ex art. 2635 c.c., e Istigazione alla corruzione tra privati, ex art. 2635-bis c.c.); ● Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001). ● Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001); ● Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001).
c.	Affidamento incarichi professionali e consulenze.	<ul style="list-style-type: none"> ● Individuazione del fabbisogno di servizi professionali; ● ricerca e selezione dei professionisti; ● identificazione del professionista; ● formalizzazione dell'incarico; ● monitoraggio e verifiche circa lo svolgimento della prestazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D. Lgs. 231/2001); ● Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1, D. Lgs. 231/2001); ● Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001); ● Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001).

			<ul style="list-style-type: none"> • Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001).
d.	Gestione della contabilità generale.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del ciclo attivo della contabilità; • gestione del ciclo passivo della contabilità; • archiviazione e conservazione della documentazione contabile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001); • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001); • Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1, D. Lgs. 231/2001); • Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001).

